TORNATA DEL 1° GIUGNO 1860

PRESIDENZA LANZA.

SOMMARIO. *Omaggi.* = *Ozione del deputato Massari.* = *Congedi.* = *Voto favorevole del deputato Belli al trattato colla Francia.* = *Presentazione di un disegno di legge del ministro per le finanze per l'alienazione della rendita della miniera di Monteponi.* = *Relazione sui disegni di legge per maggiori spese sul bilancio 1859, e per sussidi agli emigrati politici.* = *Rassegna dei lavori della Camera, ed istanza del presidente.* = *Seguito della discussione sull'accertamento del numero degl'impiegati — Approvazione della prima parte del n° 8° della Giunta — Opposizioni dei deputati Carutti, Mari e Negrotto alla proposta della Giunta, per l'applicazione al deputato D'Ancona, che lo comprende fra gl'impiegati — Parole in favore del relatore Capriolo — Si delibera non essere compreso fra gl'impiegati — I deputati Sineo e Capriolo parlano sul n° 9°, che è approvato — Si approva pure il 10 — Opposizioni dei deputati Gualterio e Massa alla proposta della Giunta al n° 11, relativa al deputato Celestino Bianchi — Controversie sulla qualità dell'impiego — Il relatore Capriolo difende la proposta — Osservazioni dei deputati Sineo, Cavallini Gaspare, Chiaves, e Bottero — È approvata una proposta del deputato Carutti, e il signor Bianchi è dichiarato deputato impiegato — Si approva man mano l'elenco dei deputati — Sulla qualità del deputato Mattei parlano i deputati Chiò, Capriolo, Bertea, Alfieri, Pescetto e Gastaldetti — Comunicazione del Ministero relativa al deputato professore Bona — Sospensione — Considerazioni del deputato Peruzzi circa l'ammessione dei professori — Opposizioni del relatore Capriolo — Fine della lettura dell'elenco.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

(Si procede al sorteggio degli uffizi.) (1)

TENCA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

VALVASSORI, *questore*, espone il seguente sunto di una petizione:

6689. Gabrielli Massimiliano, da Livorno, ingegnere, chiede in affitto, mediante quel compenso da stabilirsi, le acque del fosso Macinate di Pisa per servirsene all'irrigazione delle adiacenti pianure, quale domanda nel 1848 era stata presa in considerazione dall'Assemblea toscana.

(1) Gli uffici estratti a sorte nella presente tornata si costituirono nel modo seguente:

UFFICIO I. *Presidente*, Zanolini — *Vice-presidente*, Mari — *Segretario*, Tegas — *Commissario per le petizioni*, Cavallini Gaspare

UFFICIO II. *Presidente*, Chiapusso — *Vice-presidente*, Peruzzi — *Segretario*, Kramer — *Commissario per le petizioni*, Michelini G. B.

UFFICIO III. *Presidente*, Depretis — *Vice-presidente*, Capriolo — *Segretario*, Martinelli — *Commissario per le petizioni*, Mischi.

UFFICIO IV. *Presidente*, Oytana — *Vice-presidente*, Berti — *Segretario*, Castellanza — *Commissario per le petizioni*, Grillenzoni.

UFFICIO V. *Presidente*, Alvigini — *Vice-presidente*, Ricci Vincenzo — *Segretario*, Rubieri — *Commissario per le petizioni*, Bertini.

UFFICIO VI. *Presidente*, Tecchio — *Vice-presidente*, Pepoli Giovachino — *Segretario*, Dossena — *Commissario per le petizioni*, Negrotto.

UFFICIO VII. *Presidente*, Tonello — *Vice-presidente*, Cabella — *Segretario*, Della Gherardesca — *Commissario per le petizioni*, Di Cavour Gustavo.

UFFICIO VIII. *Presidente*, Minghetti — *Vice-presidente*, Andreucci — *Segretario*, Giovanola — *Commissario per le petizioni*, Bottero.

UFFICIO IX. *Presidente*, Sineo — *Vice-presidente*, Falqui-Pes — *Segretario*, Massa — *Commissario per le petizioni*, Chiaves.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Pier Carlo Boggio fa omaggio alla Camera di un suo scritto che ha per titolo: *Da Montevideo a Palermo, vita di Giuseppe Garibaldi.*

Il presidente della Commissione centrale di beneficenza, amministratrice delle Casse di risparmio di Lombardia, fa omaggio alla Camera, secondo la promessa fatta col proprio foglio 11 aprile scorso, del bilancio consuntivo dei detti istituti che riguarda la gestione dal 1° gennaio al 31 dicembre 1859, trasmettendone dodici esemplari.

Entrambi questi doni saranno posti in biblioteca e ringraziatine i donatori.

Il deputato Massari, eletto nel collegio di Borgo San Donnino ed in quello di Castiglione Fiorentino, dichiara di optare per il collegio di Borgo San Donnino.

Rimane adunque vacante il collegio di Castiglione Fiorentino.

Il deputato ingegnere Belli, chiamato a Pavia per assistere un suo zio colpito da grave malattia, chiede un congedo di giorni otto.

Nello stesso tempo esprime il suo dispiacere di non aver potuto trovarsi alla Camera onde assumere la sua parte di risponsabilità nella votazione del trattato 24 marzo, portante la cessione della Savoia e del circondario di Nizza alla Francia, dichiarando che, ove si fosse trovato presente, avrebbe votato in senso affermativo.

Quanto al congedo, ove non vi sia osservazione in contrario, s'intenderà accordato.

(È accordato.)

Ora pongo ai voti il processo verbale testè letto.

(È approvato.)

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTRO PER LE FINANZE.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha facoltà di parlara per presentare un progetto di legge.

VEGEZZI, *ministro per le finanze.* Ho l'onore di rassegnare alla Camera uno schema di legge portante l'alienazione della rendita delle miniere di Monteponi in Sardegna, provincia d'Iglesias, ad una società anonima. (V. vol. *Doc.*)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questa proposta di legge che sarà stampata e distribuita.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE DEL DEPUTATO SANGUINETTI SUL DISEGNO DI LEGGE PER APPROVAZIONE DI MAGGIORI SPESE E SPESE NUOVE SUL BILANCIO 1859, ED ANNI PRECEDENTI.

SANGUINETTI, *relatore.* Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di esaminare il disegno di legge per approvazione di maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1859, ed anni precedenti. (V. vol. *Doc.*)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE DEL DEPUTATO GUALTERIO SULLO SCHEMA DI LEGGE PER SUSSIDI AGLI EMIGRATI POLITICI RICOVERATI NELLO STATO.

GUALTERIO, *relatore.* Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione della Commissione che prese ad esame lo schema di legge per sussidi agli emigrati politici ricoverati nello Stato. (V. vol. *Doc.*)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Mi occorre ora di fare un'avvertenza alla Camera.

Siccome, esaurito che sia l'ordine del giorno d'oggi, non vi sarebbero più che le due relazioni testè presentate per somministrare materia pronta alle discussioni della Camera, colgo quest'occasione per invitare le Commissioni, le quali già da quindici giorni almeno sono costituite, a voler procurare che le relazioni, le quali riguardano i disegni di legge stati demandati al loro esame, sieno al più presto presentate, affinchè la Camera non sia costretta a sospendere le sue sedute. Io non interpellerò ad uno ad uno gli onorevoli presidenti e relatori, perchè son persuaso bastare quest'avviso affinchè vogliano sollecitare, per quanto dipende da essi, la presentazione di quelle relazioni.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULL' ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEI DEPUTATI REGII IMPIEGATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama il seguito della discussione sull'accertamento del numero dei deputati regii impiegati.

La discussione rimase ieri sospesa al n° 8, la cui prima parte è così concepita:

« 8° Che abbiasi invece a considerare impiegato avente uno stipendio sul bilancio dello Stato quegli che esercita un pubblico officio, per il quale nel bilancio dello Stato sta allogato uno stipendio, comunque questo stipendio, per volontaria rinunzia, non si riscuota. »

Nessuno domandando di parlare, pongo innanzi tutto ai voti questa prima parte del n° 8 che contiene la massima.

(È approvata.)

Ora vengono le applicazioni di questa disposizione.

« In questa condizione trovasi appunto l'onorevole Sansone D'Ancona, direttore per le finanze, commercio e lavori pubblici in Toscana. Ma poichè quest'impiego gli venne conferito dopo la sua elezione di deputato, non basta di considerarlo impiegato *avente* uno stipendio, ma, a seconda dell'articolo 103 della legge elettorale, non puossi a meno di riconoscere che *cessava* senz'altro di *essere deputato.* »

Qui veramente si presentano due quistioni: ma la seconda, quella che si tratterebbe di decidere se continuasse o no ad essere deputato, dovrebbe avere la precedenza, perchè, sciolta questa, si rende inutile la prima.

CAPRIOLO, *relatore.* Pare a me che dipenda dalla prima il vedere se sia da considerarsi come impiegato o no, perchè, quando sia considerato come impiegato, la seconda viene come necessaria conseguenza.

CARUTTI. Domando la parola.

MARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Carutti.

CARUTTI. Parlerò come membro dissenziente della Commissione e cederò presto la parola all'onorevole Mari, il quale svolgerà, senza dubbio, meglio di quel che potrei far io, gli argomenti che mi paiono infermare le conclusioni della Giunta.

La Commissione, nel proporre che l'onorevole Sansone D'Ancona, direttore per le finanze, il commercio e i lavori pubblici in Toscana, debba non solamente essere considerato come impiegato, ma che, per aver ricevuto cotesto impiego, dopo che era stato eletto a deputato, sia decaduto dalla deputazione, è partita da un supposto che io giudico del tutto insussistente.

Mi propongo quindi di dimostrare che il signor D'Ancona non ha ricevuto un vero impiego, e che, non avendo ricevuto impiego, non ha cessato di essere deputato.

Un impiego, come tutti sanno, significa un ufficio il quale abbia durata e stabilità, che sia retribuito in un modo o in un altro, e che conferisca alcuni diritti a chi ne è investito, come, a cagion d'esempio, quello del collocamento a riposo con pensione.

Ora l'ufficio che copre l'onorevole deputato D'Ancona non ha nessuna di tali qualità. Il suo uffizio è essenzialmente provvisorio; è una semplice commissione che gli venne affidata dal Governo, commissione che per se stessa non dee durare, e di cui si conosce il termine e il fine, inquantochè dee cessare col cessare di quella amministrazione che regge ora la Toscana. Quindi è che la Giunta doveva nel caso presente applicare la massima già adottata riguardo al governatore della Toscana, il quale, secondo le conclusioni del paragrafo 7 della relazione, non poteva tenersi in conto d'impiegato compreso nelle disposizioni del numero 97 della legge elettorale, esercitando egli un pubblico ufficio che non ha nè stipendio, nè altro qualsiasi compenso sul bilancio dello Stato.

Identico è il caso del deputato D'Ancona, perchè copre un ufficio che non è rimunerato, un ufficio che non ha retribuzione alcuna. Infatti tutti sanno che i direttori, succeduti in Toscana agli antichi ministri, furono istituiti col decreto del 23 di marzo 1860. L'art. 3 che li riguarda dice: « A ciascuno dei rami di governo e di pubblica amministrazione che, a

termini delle leggi vigenti in Toscana, erano rispettivamente di competenza dei cessati ministri degli interni, di grazia e giustizia, degli affari ecclesiastici, delle finanze, del commercio, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, presiederà un direttore, » ecc.

Quest'articolo non parla di stipendio, non assegna rimunerazione di sorta a coloro i quali doveano esercitare queste funzioni.

Ritenga la Camera questo fatto, che è essenziale per le sue risoluzioni.

Ma vi è di più. Lo stesso decreto dichiara all'articolo 2, che «è mantenuto *provvisoriamente* per le provincie della Toscana un centro amministrativo da rimanere stabilito nella città di Firenze.»

Questo articolo statuisce adunque irrefragabilmente quanto io diceva dapprima, cioè la temporaneità dell'ufficio.

Ora io dico che, quando taluno riceve una commissione dal Governo, e la riceve in modo provvisorio, senza retribuzione alcuna, questi non può manifestamente essere considerato come impiegato; perocchè in esso mancano tutti gli estremi che costituiscono il vero ufficiale pubblico.

Non ricorderò alla Camera l'autorità di lontani precedenti. Tutti sanno che parecchi deputati nelle Legislature passate ebbero commissioni governative temporanee, nè per questo venne loro ritirato il mandato di deputati. Accennerò due soli fatti presenti. Ognuno sa che due nostri colleghi hanno di recente ricevuta dal Governo una speciale commissione: l'uno è il generale Raffaele Cadorna, il quale è commissario per la delimitazione dei confini coll'Austria; l'altro si è il generale Petitti, il quale fu mandato commissario a Parigi per la delimitazione dei nuovi confini colla Francia. Ora niuno di noi ha mai pensato che il generale Petitti ed il generale Cadorna abbiano cessato dall'essere deputati, perchè vennero loro affidate tali commissioni provvisorie; niuno ha mai creduto che questo straordinario incarico, che può durare qualche mese, dovesse considerarsi come un vero impiego.

Si aggiunga a tutto ciò che il deputato Sansone D'Ancona, quando gli ebbero offerta la detta commissione, dichiarò esplicitamente che non intendeva punto di accettare un impiego, e che solamente quando fu convinto che l'ufficio che gli era commesso non era tale, egli si è deliberato di assumerlo.

Qui dunque, oltre alle ragioni esposte, concorrendo eziandio una circostanza che direi di buona fede, io sostengo che non si potrebbe, senza ingiustizia, dare alla legge elettorale una interpretazione che non sarebbe consentanea nè allo spirito che l'ha dettata, nè alla lettera stessa.

L'articolo 103 della legge elettorale prescrive infatti che, quando un deputato riceve un impiego che porta stipendio, od un avanzamento con aumento di stipendio, debba cessare dall'essere deputato.

Ma, siccome il signor D'Ancona nè ha avuto impiego, nè riscuote stipendio, io conchiudo che non si può accogliere la proposta della Giunta.

Prego impertanto la Camera di non accettarla, e faccio voti che l'onorevole nostro collega possa fra non molto ritornare in mezzo a noi, perchè egli ci porterà il contributo de'suoi lumi e della sua esperienza, e perchè, rivedendolo in questa assemblea, saremo certi allora che è finita quella certa autonomia toscana, di cui si è parlato assai anche nella tornata di ieri; autonomia di cui taluni si sono doluti, e della quale anch'io mi dorrei sinceramente, ove non fossi persuaso che essa deve presto cessare.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Mari.

MARI. Dopo le considerazioni accennate dall'onorevole deputato Carutti per dimostrare che il signor Sansone D'Ancona non è impiegato avente stipendio iscritto nel bilancio dello Stato, io rinunzio alla parola, perchè mi sembrano più che sufficienti a confutare e respingere le conclusioni della Commissione, relative all'onorevole D'Ancona.

SINEO. Mi rincresce che la grave questione che fu decisa poc'anzi dalla Camera, venendo a farsene un'applicazione personale, porti la discussione sopra uno dei nostri benemeriti concittadini, il quale dobbiamo desiderare che segga in quest'aula. Ma, se si respingesse quest'applicazione, l'esempio potrebbe essere troppo dannoso. Per questo motivo la maggioranza della Commissione crede di dover persistere nel suo voto.

Io prego la Camera di attendere alle conseguenze del sistema propugnato dall'onorevole Carutti. Un deputato il quale rinunzia al suo stipendio, secondo lui, cessa di essere annoverato tra gl'impiegati. Di modo che noi potremmo avere nella Camera un quinto d'impiegati, i quali percepiscono il loro stipendio, ed inoltre un numero indefinito di altri impiegati, i quali potrebbero avere rinunziato allo stipendio unicamente per abilitarsi ad esercitare le funzioni di deputato.

Vede la Camera che in tal modo si può accrescere d'assai il numero di quelli che hanno col Governo quei determinati rapporti che la legge considera come pericolosi.

Le massime adottate già da questa Legislatura, consentanee in molte parti a quelle della Legislatura precedente, fanno sì che sia larghissimo il numero di quelli che dipendono dal potere esecutivo, e che tuttavia non sono considerati come impiegati. Notate che nella precedente Legislatura si era deciso che gl'impiegati della Lista civile non sono da computarsi; ed è per l'applicazione degli stessi principii che ieri votaste non doversi parimente computare tra gl'impiegati quelli dell'ordine Mauriziano. Per gli stessi principii ancora non dovranno computarsi neanche gl'impiegati dell'Economato generale, perchè nè quelli, nè questi non sono iscritti nel bilancio dello Stato.

Ritenete, o signori, che gl'impiegati della Lista civile ammontano a circa 200, quelli dell'Economato generale a poco meno di 100, quelli dell'ordine Mauriziano a 60: sono dunque 350 o 360 persone godenti uno stipendio dal pubblico danaro, ed essenzialmente dipendenti dal Governo, le quali tuttavia possono sedere nella Camera senza essere computate tra gl'impiegati.

Si noti che il numero esposto è desunto dal Calendario generale dell'anno scorso, quando il regno non contava che un po' meno di cinque milioni d'abitanti; ora naturalmente questo numero crescerà: si dovrà aumentare la dotazione della Lista civile, e si duplicherà probabilmente il numero degli impiegati dipendenti dal ministro della Real Casa; si duplicherà probabilmente del pari il numero degl'impiegati dell'Economato, seppure non si triplicherà; perchè, mentre nelle provincie di Savoia e di Nizza non vi erano benefizi, essendo stati soppressi dall'antica dominazione francese, nelle nuove provincie invece vi sono ancora. Vede dunque la Camera che il numero delle persone stipendiate con danaro dello Stato e dipendenti dal potere esecutivo ammonterà a molte centinaia, e che perciò si potrebbe riempire la Camera di veri impiegati, senza che loro sia applicabile la sanzione dell'articolo con cui la legge elettorale vuole che gl'impiegati siano ridotti ad un quinto.

Al cospetto di queste circostanze, le quali ci mettono nella possibilità di veder inondati i banchi della Camera d'impiegati, io domando se almeno non occorra qualche rigore nel-

l'applicare quegli articoli della legge che pongono a quell'invasione un certo limite.

Notate ancora, o signori, che nelle passate Legislature abbiamo avuto esempi d'impiegati i quali, entrando nella Camera, dai ranghi inferiori d'impieghi salirono, dopo un anno o due, ai ranghi superiori; per esempio un consigliere d'appello che aveva 5,000 lire di stipendio è stato nominato deputato, or sono meno di tre anni, ed ora ha 12,000 lire di stipendio, ed è posto nei primi ordini della magistratura.

Di questi esempi noi ne abbiamo parecchi. Voi vedete che in questo modo gl'impiegati, i quali trovassero un ostacolo all'essere deputati nello stipendio che percepissero, rinuncierebbero allo stipendio, facendo questo ragionamento: « Entriamo nella Camera, dopo due o tre anni saremo ampiamente risarciti dello stipendio perduto. » (*Susurro*)

Vedete, o signori, che sarebbe troppo facile far frode alla legge col dare allettamento a che i banchi di questa Camera servissero di gradini per salire ad alti impieghi. Non è questa l'ambizione che deve portare i cittadini ad entrare in questa Camera; noi non dobbiamo aver altra ambizione che quella di servire il paese rappresentandolo lealmente; qualunque prospettiva d'avanzamento, se dipendesse da noi, la dovremmo interamente sbandire.

Mi si permetta qui d'addurre l'opinione di uno degli uomini più eminenti della nostra magistratura, di cui deploriamo la recente perdita, del primo presidente Alasia che reggeva poco fa la Corte di Casale. Io l'ho veduto pochi giorni prima della sua morte; egli, dopo avermi trattenuto degli affari pei quali io mi era da lui recato, si mise a parlare delle cose pubbliche e mi disse queste precise parole: « Non ci sarà mai vera rappresentanza nazionale sintantochè il nobile uffizio di deputato servirà per salire ad alti impieghi: io voglio dismettermi, voglio pormi nel numero dei candidati; ed appena entrato nella Camera, proporrò che un deputato non possa essere promosso a nessun impiego salvo cinque anni dopo che sia spirato il suo mandato. » (*Bene!*)

Ebbene quest'opinione di un alto funzionario che aveva percorsa una lunga ed onoratissima carriera mi pare debba avere qualche peso. Quanto a me, io la divido perfettamente; credo che la Camera provvederà nell'avvenire a porre un freno a quelle piccole e troppo pericolose ambizioni. Il freno che ci somministra la legge attuale non è molto rigoroso, e quindi facciamo almeno ch'esso non venga scemato nella sua applicazione.

MARI. Tutto ciò che ha detto l'onorevole Sineo sta a giustificare la massima ritenuta dalla Commissione e che già venne dalla Camera adottata; ma non giustifica l'applicazione di questa massima a danno del signor Sansone D'Ancona.

La deliberazione proposta dalla Commissione a riguardo del signor Sansone D'Ancona non è giusta; mal si concilia colla massima stessa dalla Commissione ritenuta e adottata dalla Camera; mal si concilia con ciò che la Commissione propose e la Camera deliberava rispetto al barone Bettino Ricasoli, e rispetto ad altri deputati.

Certo se gli onorevoli componenti la Commissione, incaricata di accertare il numero dei deputati impiegati, son caduti in questo errore, avendo d'altronde addimostrata tanta equità e imparzialità ne' suoi giudizi e nelle sue proposizioni, non può essere difeso che da una incompleta ed inesatta cognizione dei fatti.

Quali i fatti siano vel dirò brevemente.

Quando il signor Sansone D'Ancona fu eletto deputato non copriva impiego di sorta; non v'era dubbio sulla validità della sua elezione; tanto è vero che la Camera nella seduta, se ben rammento, del 5 aprile la dichiarò regolare e valida; se non che, cessati in Toscana i Ministeri, fu ad esso affidata la direzione delle finanze.

Egli accettò l'incarico; ma, appunto per non perdere la già acquisita qualità di deputato, rinunziò a qualunque provvisione o stipendio.

Malgrado ciò, crede la Commissione che debba al signor Sansone D'Ancona applicarsi il disposto dell'articolo 103 della legge elettorale, e che debba dirsi quanto a lui cessata la deputazione.

Qual è la disposizione dell'articolo 103 della legge elettorale?

Esso dice così: « Quando un deputato riceva un *impiego regio stipendiato* ad un avanzamento con aumento di stipendio, cesserà in quell'istante di essere deputato. »

E quali sono i funzionari ed impiegati, che l'articolo 97 della legge stessa dichiara ineleggibili? Sono quelli che hanno uno *stipendio sul bilancio dello Stato.* Dunque e l'articolo 103 e l'articolo 97 della legge elettorale parlano di funzionari ed impiegati che hanno uno *stipendio sul bilancio dello Stato.*

Or bene al signor Sansone D'Ancona non può nè l'uno nè l'altro articolo applicarsi, per due semplicissime ragioni: perchè non è *impiego* il suo, nè egli può dirsi veramente e propriamente impiegato; e perchè non solamente vi rinunziò, ma non v'è stipendio iscritto, o, come sogliono dire, allogato nel bilancio dello Stato.

Che il signor Sansone D'Ancona non copra un impiego, nè possa giustamente considerarsi come impiegato, ben lo dimostra il decreto regio del 23 marzo 1860, che mantenne un centro amministrativo per le provincie toscane.

L'onorevole deputato Carutti vi leggeva l'articolo 3° del rammentato decreto. A me piace leggere l'articolo 2°, il quale dice così:

« È mantenuto *provvisoriamente* per le provincie della Toscana un centro amministrativo, che rimarrà stabilito nella città di Firenze. A capo di esso starà il governatore generale. » Dal quale poi dipendono i direttori istituiti coll'articolo seguente.

Ora, è evidente che il centro amministrativo nelle provincie toscane non è che una istituzione *provvisoria.* Tanto il governatore generale, quanto i direttori che da esso dipendono, non hanno, nè esercitano che uffizi provvisorii, temporari e di breve durata, aggiungo, dopo le dichiarazioni esplicite e solenni più volte ripetute dal Ministero innanzi alla Camera.

Tanto l'uffizio di governatore generale, quanto gli uffizi dei direttori sono di nuova creazione in Toscana; non sono impieghi che già vi esistessero, sono cariche provvisorie, io ripeto, e che presto dovranno cessare.

Per impiego s'intende (e questo è pure il concetto della Commissione) un ufficio permanente, che attribuisce a chi lo esercita non solo il diritto allo stipendio, sì bene altri diritti; attribuisce il diritto all'*anzianità*, alle *promozioni*, al *riposo*, alla *pensione.*

Non vi ha dubbio: a dirigere altri rami della pubblica amministrazione in Toscana saranno eletti alcuni impiegati, per cagione di esempio un consigliere di Stato, il regio procuratore della Corte d'appello, il regio procuratore del tribunale di prima istanza di Firenze. E questi, a vero dire, sono funzionari, sono officiali pubblici, sono impiegati. Ma non già per l'incarico straordinario e temporario della direzione di quei vari rami della pubblica amministrazione ad essi rispet-

tivamente affidati, bensì per l'impiego che avevano prima, e che avevano diritto di riassumere quando questo incarico provvisorio sarà cessato.

Ma quanto al signor Sansone D'Ancona la cosa procede altrimenti. Non può egli considerarsi come impiegato, perchè impiego avanti non aveva, e perchè, accettando questo incarico, non pensò, nè ha pensato mai di cercare impieghi, nè di entrare nel novero degl'impiegati, che certo, per quello che io credo, i suoi interessi ed i suoi rapporti di famiglia non lo consentirebbero.

Egli ha accettato quell'incarico per fare opera di buon cittadino: egli è meritamente reputato abile finanziere; però gli fu affidato quell'incarico provvisorio; ed egli, prestandosi temporariamente alla direzione della finanza toscana, non intese di assumere, nè assunse un vero impiego, uno di quegli impieghi che danno diritto ad anzianità, diritto a promozione, diritto a riposo, diritto a pensione. Niuno di questi diritti può nascere dalla provvisoria direzione delle pubbliche amministrazioni della Toscana; niuno di questi diritti ha inteso conseguire, nè conseguirà il nostro onorevole D'Ancona. Egli, tranne la differenza del grado, è nella medesima condizione legale in cui si trova il governatore generale della Toscana.

E che diceva la Commissione rispetto al governatore generale della Toscana? Udite un po', o signori:

« Non potersi (essa diceva) considerare come funzionario da iscriversi nell'elenco degl'impiegati il barone Bettino Ricasoli per l'alto suo ufficio di governatore generale della Toscana, perciocchè tale ufficio (prego la Camera di porvi attenzione), oltrechè per natura sua *temporario*, vuol essere pure, come sta nella speranza di tutti, *di brevissima durata;* e perchè altronde *non sta scritto sul bilancio dello Stato*, nè per esso il benemerito funzionario consegue altro compenso fuor questo solo della pubblica riconoscenza. »

Or bene, tutte queste ragioni, che valsero a proporre che il governatore generale, il barone Bettino Ricasoli, fosse sempre considerato come deputato, militano pure pel signor Sansone D'Ancona. Se è temporario l'ufficio del barone Bettino Ricasoli, temporario è pure l'ufficio del signor Sansone D'Ancona. Se vuol essere di brevissima durata l'ufficio del governatore generale, deve esserlo parimente quello del direttore delle finanze in Toscana. Se non sta scritto nel bilancio dello Stato lo stipendio del governatore generale della Toscana, non vi è nel bilancio neppure quello del direttore delle finanze.

Perchè adunque dov'è, non dirò analogia, non dirò parità, ma assoluta e perfetta identità di ragione, perchè scendere a conclusioni diverse? Perchè mantenere quello ed escludere questo dal novero dei deputati?

Io mi lusingo che gli onorevoli componenti la Commissione, informati meglio dei fatti (e i fatti stanno come io gli esponeva), vorranno riconoscere, nella loro lealtà ed imparzialità, che male aveano inteso di applicare a danno del signor Sansone D'Ancona l'articolo 103 della legge elettorale, e che egli rimase e ha diritto di rimanere deputato.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

CAPRIOLO, *relatore*. Mi duole che m'incumba il lamentevole ufficio di sostenere le conclusioni della maggioranza della Commissione; se io potessi smettere questo carattere legale, o signori, certamente io di cuore farei voti coll'onorevole Carutti, perchè l'onorevole D'Ancona abbia a sedere su questi stalli; ma il dovere deve prevalere ad ogni sentimento, ad ogni desiderio.

Vuolsi che l'onorevole D'Ancona non sia in condizione di dover essere iscritto nell'elenco degl'impiegati, perchè, si dice, egli non è impiegato: non lo è, perchè ha appena una commissione temporaria; non lo è, perchè al suo impiego non va annesso stipendio; non lo è, perchè il suo ufficio lo esercita presso il governatore generale, il quale in sè non esercita che attribuzioni provvisorie.

Io non credo che le attribuzioni dell'onorevole D'Ancona possano qualificarsi provvisorie al pari di quelle indicate dall'onorevole Carutti, siccome affidate agli onorevoli Cadorna e Petitti.

Finchè dura il Governo di Toscana, la direzione delle finanze, degl'interni e del commercio incumbe all'onorevole D'Ancona, e questa direzione non è e non può costituire appena una commissione temporaria e speciale, è un ufficio di amministrazione assoluta che all'onorevole D'Ancona veniva affidato senza limite di tempo e di opera.

Si dice poi: voi ammetteste che non si può inscrivere l'onorevole Ricasoli, perchè egli non esercita che ufficio temporaneo; e siccome i dicasteri sono annessi al suo ufficio, devono perciò essere pure temporari, e coloro che li esercitano per conseguenza non possono essere inscritti nell'elenco degli impiegati, come non lo fu l'onorevole Ricasoli.

Questo è vero; ma dovevasi tuttavia avvertire che, se il barone Bettino Ricasoli non fu iscritto, non lo fu per due motivi, cioè perchè l'ufficio suo era temporario, e perchè inoltre a quest'ufficio non va annesso stipendio.

Ora sta a determinare se all'impiego coperto dall'onorevole D'Ancona vada o no annesso lo stipendio.

L'onorevole Carutti dice non andarvi annesso; l'onorevole Mari afferma appena che lo stipendio *non è sul bilancio.*

L'onorevole Carutti, a sostegno della sua asserzione, invocava l'articolo 3 del decreto 25 marzo 1860, in cui non v'ha cenno di veruno stipendio; ma non osservava l'onorevole Carutti che con quest'articolo 3° i direttori generali sono nè più nè meno che sostituiti ai ministri che prima erano in Toscana.

Or bene l'onorevole Carutti, non avendo dimostrato che ai ministri di Toscana non era assegnato stipendio sul bilancio, non dimostrava per conseguenza che ora non l'abbiano i direttori che vennero sostituiti ai ministri.

Se mi si domanda qual è lo stipendio di questi direttori dirimpetto a quest'articolo 3, io non esiterei punto a rispondere che hanno lo stesso stipendio che avevano i ministri a cui essi furono surrogati. L'articolo è preciso; eccone le parole testuali:

« A ciascuno dei rami di governo di pubblica amministrazione che, a termini delle leggi vigenti in Toscana, erano di competenza dei *cessati Ministeri*, ecc., presiederà un direttore sotto la dipendenza immediata del governatore. »

Il che vuol dire che, a vece di un ministro, ci è un direttore, e, come era stipendiato il ministro, vuol essere stipendiato il direttore.

Se poi noi acconsentissimo alla teoria che, per essere *temporario* l'ufficio, non vuol essere considerato come impiegato colui che lo esercita, noi veniamo allora ad assumere la strana obbligazione di escludere dall'elenco degl'impiegati tutti quelli della Toscana, od almeno di tutti i direttori sostituiti ai cessati ministri, perchè essi possono affermare che, allo stato attuale, esercitano tutti un ufficio *provvisorio*, cioè duraturo appena fino a tanto che durerà l'autonomia toscana da tutti lamentata.

CARUTTI. Domando la parola.

CAPRIOLO, *relatore*. Come vede adunque la Camera, non si tratta ora di essere larghi appena verso di una sola persona, ma bensì verso di molti e molti, i quali, ammetten-

dosi che l'onorevole D'Ancona non sia impiegato, pretenderebbero con ragione di essere allo stesso modo considerati, perchè si trovano nell'identica condizione.

Del resto parmi sia almeno inutile di più oltre ragionare, quando noi abbiamo, ad appoggio di quanto si disse sin qui, la dichiarazione dello stesso onorevole D'Ancona. Voi volete sia dichiarato che egli non è impiegato, che al suo ufficio non è annesso alcuno stipendio; ed egli (l'onorevole D'Ancona) vi contraddice apertamente, affermando in una sua lettera che fu conferito a lui veramente un impiego, e che a quest'impiego era annesso uno stipendio. Quello che io voleva far ieri, lo farò oggi: se la Camera me lo permette, darò lettura di questa lettera, colla quale parmi sieno distrutte tutte le oggezioni che vennero poste avanti dall'onorevole Carutti e dall'onorevole Mari.

« Rendo le più distinte grazie all'E. V. della comunicazione che mi ha fatta con ossequiata sua ufficiale del 6 corrente, della nomina di direttore per gli affari di finanze, commercio e lavori pubblici, di che S. A. R. il principe luogotenente in Toscana mi ha onorato. »

E non parla nè di temporario nè di provvisorio. (*Movimenti in senso diverso*)

« Nel mentre che mi reco a dovere di assicurare V. E. che darò la massima cura nel disimpegnare, per quanto le mie forze lo consentiranno, l'ufficio che dalla benevolenza di S. A. R. mi è stato conferito, la prego di ricevere la mia dichiarazione di rinuncia all'appuntamento ad esso annesso, e col più profondo ossequio mi onoro di rassegnarmi. »

Questa lettera parve alla maggioranza della Commissione costituisse da per sè gravissima prova, e del fatto che realmente conferivasi all'onorevole D'Ancona *un vero impiego*, e di quello che all'impiego andava annesso uno stipendio, per guisa abbia l'onorevole D'Ancona ad annoverarsi nell'elenco degl'impiegati, siccome è determinato dalla legge.

CARUTTI. Premetterò che non mi era ignota la lettera di cui ci diede notizia l'onorevole relatore della Commissione; ma io credo che cotesta lettera non muti per nulla lo stato della questione. Il relatore osserva che i direttori instituiti in Toscana col decreto del 24 di marzo furono sostituiti agli antichi ministri, e che perciò, rispetto ai bilanci, sono una stessa e medesima cosa che i ministri antichi. Quindi soggiunge: se voi menate per buona la teoria che cotesti direttori abbiano una commissione straordinaria e temporanea, e che perciò non debbono essere compresi nel numero degl'impiegati, voi verrete necessariamente alla conseguenza che tutti quanti gl'impiegati della Toscana potranno sedere in questo Parlamento, perchè tutti sono per loro natura provvisorii, temporanei.

Quanto alla prima obbiezione, è manifesto che non regge in fatto, e lo dico così recisamente perchè la cosa sta altrimenti.

Io non ricordo perfettamente l'ammontare dello stipendio degli antichi ministri in Toscana, ma credo che fosse di 12,000 lire.

Ora, è certo che a nessuno dei direttori che furono instituiti col decreto del 23 di marzo fu assegnato tale stipendio; è certo anzi che trovasi inferiore a quello dei direttori generali presso la sede centrale del Governo. Dunque i direttori della Toscana non sono una cosa stessa cogli antichi ministri, almeno per quanto riguarda lo stipendio.

Ma l'onorevole relatore mi fa gentilmente osservare sotto voce che, se i direttori riscuotono stipendio, non c'è più da discutere, e che la sua causa è vinta.

Mi perdoni l'onorevole relatore; la sua difficoltà sorge soltanto dal fatto della lettera del signor D'Ancona. Se egli il consente, continuerò il filo del discorso, poi risponderò alla sua obbiezione allorchè verrò a ragionar della lettera.

Il dire che, se i direttori generali della Toscana sono di loro natura provvisorii, e che per questo motivo non debbono essere compresi fra gl'impiegati, ne deriva la conseguenza che tutti quanti gl'impiegati della Toscana si troveranno nella medesima condizione, mi sembra una di quelle proposizioni che, all'udirle, corre naturalmente e spontaneamente sul labbro il monito del filosofo: *Cave a consequentiariis.*

Gl'impiegati della Toscana sono veri impiegati che hanno intrapreso una carriera, che hanno il diritto acquisito di continuarla. Ma i funzionari creati col decreto del 23 marzo sono stati nominati in considerazione di circostanze temporanee ed eccezionali di cui sappiamo prossimo il termine.

Le loro funzioni cessano di necessità col cessare del Governo particolare della Toscana: ma così non sarà degli altri impieghi, i quali rimarranno in essere cogli stessi o con altri nomi, perchè corrispondono ai bisogni permanenti della pubblica amministrazione.

Senonchè l'onorevole relatore insiste e dice: perchè andiamo noi ragionando d'impieghi e di stipendi quando la persona che è la più interessata in questa discussione, con una sua lettera che vi ho letta, ha confessato d'essere impiegato, ha confessato d'aver rinunciato ad uno stipendio?

L'onorevole D'Ancona ha dato prova con questa lettera della grande sua buona fede. Egli non si è curato di studiare il fondo della quistione: egli espose la cosa come gli si parava dinanzi a primo aspetto. Egli non ha indagato se sul bilancio ci fosse o no uno stipendio annesso al grado che gli veniva conferito, non ha pensato che non poteva rinunciare ad uno stipendio che non gli era per anco assegnato. Egli considerò solamente che un assegnamento poteva essergli conferito dopo di aver accettato l'ufficio; e a questo futuro assegnamento rinunziò.

La mia risposta sarebbe ora finita, ma voglio soggiungere brevi parole alle osservazioni dell'onorevole deputato Sineo, il quale, non toccando veramente la natura della quistione particolare che ci occupa, ma risalendo piuttosto ai principii generali, ci pose dinanzi agli occhi tutti gl'inconvenienti che deriverebbero dalla deliberazione che io raccomando alla Camera. Egli disse che, ammettendo che si possano considerare come non impiegati coloro che esercitano un ufficio anche provvisorio, conseguiterebbe che la maggioranza della Camera potrebbe trovarsi composta di persone poste in siffatta condizione, inconveniente che di certo sarebbe grave ed anche possibile.

Ma, o signori, io che sostengo che si deve mantenere l'elezione del signor D'Ancona, io stesso ho votato, e nel seno della Commissione e oggi in questa Camera, quella massima per l'appunto che esclude, che toglie di mezzo cotesto paventato pericolo.

Io ho acconsentito che abbiasi a considerare come impiegato avente uno stipendio sul bilancio dello Stato quegli che esercita un pubblico ufficio pel quale nel bilancio dello Stato è inscritto uno stipendio, quantunque per volontaria rinunzia non lo riscuota.

Io ho accettato la massima, solamente ho sostenuto e sostengo che essa non è applicabile al caso presente. Potranno nascere inconvenienti non ammettendo la massima generale, ma nessuno inconveniente nascerà dal caso nostro particolare, giacchè gli uffici provvisorii, che di loro natura non hanno stipendio alcuno sul bilancio dello Stato, saranno sempre pochissimi, ed io non so se molti sarebbero i cittadini che vo-

jessero sobbarcarsi ai lavori ingloriosi di pubblico impiegato senza mercede alcuna. E dico ingloriosi perchè, se nei secondi posti si può ottenere stima e rispetto, la gloria si acquista soltanto negli alti seggi del potere.

Mi riassumo ripetendo che la Camera può rigettare le conclusioni della Giunta, senza offendere il testo, lo spirito della legge, ma osservando anche quegli stessi principii che ha sostenuto il deputato Sineo, ed ai quali io mi associo sinceramente.

NEGROTTO. Vi sembrerà forse strano, o signori, che io, che ho sostenuto in massima che abbia piuttosto a restringersi che ad allargarsi il numero degl'impiegati ammessibili in Parlamento, sebbene tenga in gran conto i lumi degli onorevoli impiegati che qui seggono, vi sembrerà strano, dico, che io oggi venga ad appoggiare l'opinione di quelli che pensano che debba mantenersi nella Camera l'onorevole Sansone D'Ancona. A tal uopo ricorderò alla Camera un precedente...

SINEO. Ma non venne ancora deciso dalla Camera.

PRESIDENTE. Non interrompa l'oratore.

NEGROTTO. Io voleva alludere alla contraddizione nelle conclusioni prese in questa stessa relazione dalla maggioranza della Commissione, che parmi abbia adottato riguardo agli onorevoli Sommeiller e Grattoni un principio diverso da quello preso rispetto all'onorevole D'Ancona.

Or bene, se l'impiego del deputato d'Ancona non ha veramente il carattere, da quanto parmi dagli onorevoli preopinanti dimostrato, che d'un impiego affatto temporaneo senza stipendio, e non previsto in conseguenza dalla legge, non saprei perchè, come opina la Commissione, non si potrebbe questi più oltre ammettere in Parlamento, mentre, per avviso della Commissione stessa, vi si potrebbero ritenere gli onorevoli Sommeiller e Grattoni.

Io credo, o signori, che l'onorevole Sansone D'Ancona non sia in condizione diversa da quella degli onorevoli nostri colleghi dianzi citati, sì bene, se una differenza vi ha, è a lui favorevole in quanto che non riceve stipendio; e siccome io sono pur d'avviso, al pari della Commissione, essere un impiego affatto temporaneo quello degli onorevoli Sommeiller e Grattoni, sebbene dessi percepiscano uno stipendio finchè stanno dirigendo la grandiosa opera da loro cominciata, in conseguenza io opino potrebbe la Camera attendere a decidere in merito all'onorevole D'Ancona quando più tardi pronuncierà il suo giudizio intorno agli onorevoli Sommeiller e Grattoni, che parmi, ripeto, sieno nell'identica condizione d'impiego temporaneo non previsto dalla legge.

Ovvero, se vuole quest'onorevole Consesso tosto deliberare, voglia ritenere il nostro collega D'Ancona come non impiegato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal deputato Sanguinetti e sostenuto dal deputato Carutti, che cioè il signor D'Ancona non debba considerarsi come un impiegato avente stipendio sul bilancio dello Stato.

SANGUINETTI. Io aveva proposto quella risoluzione perchè combatteva la massima; ma, dacchè la Camera adottò la massima che, secondo me, era contraria al testo letterale della legge, ossequente alla presa decisione, io ritiro la mia proposta, ed anzi voto contro l'ammessione dell'onorevole D'Ancona.

PRESIDENTE. Tuttavia sta sempre la proposta di non considerare il signor D'Ancona come impiegato.

CARUTTI. L'accetto per conto mio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo emendamento ritirato dal deputato Sanguinetti, e riproposto dal deputato Carutti.

(È approvato.)

PRESIDENTE. Ora darò lettura del numero 9.

SINEO. No, il primo.

PRESIDENTE. Mi scusi, il numero 9 che riguarda gl'impiegati in aspettativa è affatto analogo ai due numeri precedenti.

Dal banco della Commissione. Sì! sì!

PRESIDENTE. Darò quindi lettura del numero 9:

« 9° Che per gl'impiegati *in aspettativa* hassi a tenere la stessa norma tenuta per gl'impiegati *in attività*, cioè allora soltanto hanno a volersi compresi nelle disposizioni degli articoli 97 e 99 della legge elettorale, quando risulti che per l'*aspettativa* loro compete *diritto a compensi* verso lo Stato;

« Non sono pertanto da inscriversi nell'elenco degl'impiegati, perchè non trovansi in questa condizione, gli onorevoli Malmusi Giuseppe, console generale in aspettativa, e Pier Carlo Boggio, già reggente la cattedra di diritto costituzionale. »

Aprirò dunque la discussione sopra questo numero, ben inteso che debba avanti tutto la discussione aggirarsi sulla massima, la quale tende a conguagliare in tutto gl'impiegati in aspettativa a quelli in attività.

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SINEO. Questa massima, che la maggioranza della Commissione ha adottato, viene a spiegarsi soltanto in favore di due membri di questa Camera.

PRESIDENTE. Pregherei l'oratore a non discendere all'applicazione speciale; è meglio lasciare i nomi da parte.

SINEO. Ma, come tutti i deputati credo che avranno letto l'intero articolo, e quindi ciascuno nel suo concetto riferisce quella massima all'applicazione che siamo par farne, così ho creduto di premettere che le considerazioni un po' severe che io ho dovuto poc'anzi esporre, non si riferiscono in modo speciale ai due onorevoli che sono contemplati nelle conclusioni della Commissione.

Io desidero grandemente che l'onorevole mio amico Malmusi sia mantenuto nella Camera; egli è uno degli uomini altamente benemeriti dell'Italia; uno degli uomini che furono più conseguenti a se stessi, che molto osò e molto soffrì, e sacrificò tutto sull'altare della patria. D'uomini di questo genere, siamo ben lieti quando possiamo averne nella Camera.

L'onorevole Boggio, aggregato da molti anni alla facoltà di legge dell'Università di Torino, non aveva sicuramente bisogno di entrare nella Camera, onde progredire nell'apertagli carriera del pubblico insegnamento.

PRESIDENTE. Faccio osservare che questa massima, adottata che sia, ha tratto consecutivo; essa non riguarda solo i due deputati funzionari di cui parla l'articolo, ma si applica poi a tutti gli altri che potrebbero trovarsi nello stesso caso; quindi conviene lasciar in disparte i casi speciali per occuparsi unicamente della massima, come si è fatto fin qui in questa discussione.

SINEO. Non mi occupo delle persone, salvo che per dimostrare che le mie parole non sono inspirate da considerazioni personali.

Del resto, o signori, tutto ciò che ho detto ieri ed oggi circa gl'impiegati, i quali rinunciano al loro stipendio, mi sembra applicarsi inevitabilmente a quelli che sono in aspettativa; non vi è che questa differenza tra l'impiegato in aspettativa e quello che rinuncia allo stipendio, che quello che rinuncia allo stipendio continua a lavorare, e quello che è in aspettativa non continua sempre a lavorare. Vi è qualche eccezione, ma abitualmente l'impiegato in aspettativa non presta più nessun servizio.

Ora, quando non c'è che questa differenza, non vedo in che modo potremo conciliare le risoluzioni proposte collo spirito della legge.

Aggiungete che colui che è in aspettativa conserva la sua anzianità nella carriera, i suoi diritti alla giubilazione, ed ha più che ogni altro la prospettiva di rientrare nella carriera medesima con vantaggio, quando siasi acquistato qualche merito davanti alla nazione o davanti agli uomini del potere.

Io mi limito a queste considerazioni, per ispiegare come in ciò dissenta da' miei colleghi. Ci siamo trovati in maggioranza per respingere quelli che rinunciano allo stipendio; disgraziatamente non fummo in maggioranza per quelli che si trovano in aspettativa; però la lettera della legge, a mio avviso, colpisce egualmente gli uni e gli altri. La legge dice all'articolo 99:

« Ogni funzionario e impiegato regio in aspettativa è assimilato a quelli in attività. »

E così diceva il legislatore, ben sapendo che vi ha due generi di aspettativa: vi è aspettativa con assegnamento di tutto o d'una parte di stipendio, e vi è aspettativa senza stipendio. Il legislatore, il quale sapeva che vi erano due classi di funzionari in aspettativa, le volle comprendere entrambe; volle che ogni impiegato in aspettativa fosse pareggiato a quello che è in esercizio; li escluse tutti, od almeno volle che ciascuno nella sua categoria continuasse ad essere dirimpetto alla legge elettorale nella stessa condizione in cui si troverebbe se fosse in attività.

Lo spirito e la lettera della legge concordansi adunque onde venire alla conclusione che i funzionari in aspettativa debbono, ancorchè non abbiano stipendio, essere pareggiati ai funzionari esercenti.

PRESIDENTE. Il deputato Capriolo ha facoltà di parlare.

CAPRIOLO, *relatore*. Appunto per la disposizione dell'articolo 99, nel quale è detto che i funzionari in aspettativa sono assimilati a quelli in attività, ne deriva, quasi di necessaria conseguenza, che non possono considerarsi come impiegati quelli non già che rinunziano volontariamente allo stipendio, ma quelli a cui non ne è dovuto alcuno.

La Commissione aveva proposto, e la Camera ha già approvato, che gl'impiegati *in attività* ai quali non è dovuto uno stipendio, perchè nel decreto di nomina viene loro ricusato, o meglio loro non viene accordato, ha approvato, dico, che non dovevano annoverarsi nell'elenco degl'impiegati.

Abbiamo infatti l'esempio dell'onorevole Solaroli che esercita l'ufficio di aiutante di campo di S. M., per cui dalla legge è assegnato uno stipendio, e tuttavia non venne egli annoverato fra gl'impiegati, appunto perchè nel decreto della sua nomina era dichiarato che per quest'officio non gli si accordava stipendio alcuno.

Per assimilare adunque gl'impiegati in aspettativa cogli impiegati in attività, la Commissione dovette considerare che, se quest'impiegato in aspettativa aveva diritto ad una retribuzione e vi avesse volontariamente rinunziato, si poteva considerare come impiegato in attività che rinunciasse allo stipendio; se al contrario per l'aspettativa non gli era dovuta alcuna retribuzione, allora doveva considerarsi come quegli impiegati in attività che non possono essere annoverati perchè loro *non è dovuto* uno stipendio.

Io credo che dopo la decisione della Camera non si possa rivocare in dubbio questa distinzione, che è appunto determinata dall'articolo che vuole l'assimilazione degl'impiegati in aspettativa cogl'impiegati in attività.

PRESIDENTE. Porrò ai voti la prima parte dell'art. 9:

« Che per gl'impiegati in aspettativa hassi a tenere la stessa norma seguita per gl'impiegati in attività, cioè allora soltanto hanno a volersi compresi nelle disposizioni degli articoli 97 e 99 della legge elettorale, quando risulti che per l'aspettativa loro compete diritto a compensi verso lo Stato. »

(La Camera approva.)

Ora veniamo all'applicazione.

(La Camera approva successivamente senza discussione la parte seconda del n° 9 ed il n° 10 seguenti):

« Non sono pertanto da inscriversi nell'elenco degl'impiegati, perchè non trovansi in questa condizione, gli onorevoli Malmusi Giuseppe, console generale in aspettativa, e Pier Carlo Boggio, già reggente la cattedra di diritto costituzionale;

« 10. Che non sono da annoverarsi fra gl'impiegati di cui è menzione nell'articolo 97 della legge elettorale gli onorevoli Grattoni Serafino e Sommeiller Germano; perciocchè nè propriamente viene loro corrisposto uno *stipendio*, nè esercitano dessi un impiego, ma piuttosto, ad avverare con sollecitudine le molte speranze concette dal paese, adoprano a porre in efficace azione un loro *trovato*. »

« 11. Che finalmente vuol essere invalidata la elezione dell'onorevole Celestino Bianchi, perciocchè, per il fatto della compiuta annessione, perdeva egli quella qualità, per la quale soltanto veniva ammesso alla Camera. »

GUALTERIO. Domando la parola.

MASSA P. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Gualterio ha facoltà di parlare.

GUALTERIO. Le ragioni poste in mezzo dal deputato Mari allorchè perorò per la convalidazione dell'elezione del signor D'Ancona, sembra a me che debbano applicarsi eziandio al caso nostro, e militare in favore del signor Celestino Bianchi.

Infatti le ragioni colle quali la Commissione combatte la validazione di questa elezione, se io pur non m'inganno, si riducono a due: una di fatto ed una di massima.

La ragione di fatto è questa.

Il signor Celestino Bianchi, al momento in cui fu convalidata la sua elezione, venne considerato, e lo era infatti, segretario generale del Governo; ma più tardi, per l'applicazione del decreto che lo confermava nell'uffizio, diventò segretario del governatore. Ma osserviamo bene le parole dell'articolo 2, che con molta ragione vi poneva sotto gli occhi il deputato Mari.

L'articolo 2 della legge del 23 marzo non dice già: è creato provvisoriamente per le provincie della Toscana un centro amministrativo che verrà fissato a Firenze, a capo della quale amministrazione starà un governatore generale; dice: *è mantenuta*; quindi come è mantenuta la posizione del governatore, è mantenuta la posizione del segretario del governatore.

Ora, se la Camera ha creduto in massima la prima volta di equiparare la posizione del signor Celestino Bianchi a quella di un segretario generale, non può per il fatto della pubblicazione di questa legge venire a diversa conclusione, perchè la sua posizione non è mutata.

La posizione del signor Celestino Bianchi resta qual era; resta egli cioè con la qualità e col grado e nell'esercizio di segretario generale.

Infatti le considerazioni che si fecero circa i poteri lati e indefiniti, e la posizione temporanea del governatore, considerazioni che fecero accogliere dalla Commissione medesima, direi così, un'eccezione, quando si è trattato di osservare la validità dell'elezione del barone Bettino Ricasoli, dovevano anche, a mio avviso, per la medesima ragione applicarsi al segretario.

Ma la Commissione vi citava l'art. 103 della legge elettorale, e vi diceva: quando un deputato riceve un impiego regio sti-

pendiato od un avanzamento con aumento di stipendio, cessa sull'istante di essere deputato. Ora, io ripeto, il signor Celestino Bianchi non ha veramente ricevuto un impiego, ma è stato semplicemente mantenuto nella posizione che aveva; ed in forza della legge del 23 marzo non ebbe un avanzamento con aumento di stipendio. Se si dovesse invece adottare quell'interpretazione, che alla Commissione piacque di dare alla posizione, che ella dice nuova, fatta al signor Celestino Bianchi, si dovrebbe considerare il medesimo, anzi che accresciuto d'impiego, quasi direi degradato.

Infine la ragione di massima che espone la Commissione è questa: ella dice che non può ammettersi che, essendo convalidata l'elezione del signor Celestino dalla Camera, non si possa ritornare su questa deliberazione tutte le volte che vengano dei fatti *impensati*, com'essa dice, o non preveduti, i quali avrebbero forse determinato la Camera a decidere diversamente nel momento della convalidazione.

Io pregherei la Camera di essere molto cauta ad ammettere questa massima, giacchè nella sua applicazione potrebbe diventare molto pericolosa.

Senza discutere sul merito di questa massima, a me piace di ricordarvi soltanto un precedente non di fatto soltanto, ma un precedente di massima adottato in una delle Legislature passate, al quale mi pare che dobbiamo conformarci.

Allorchè nel 1848 si trattò dell'elezione del sempre compianto generale Perrone, l'elezione fu convalidata. Sopravvenne posteriormente l'opposizione che il generale Perrone non aveva ripresa la sua naturalizzazione piemontese, ed avea conservato la sua naturalizzazione francese. Su questa la Camera il 1° dicembre 1848 deliberò in questi termini: « La Camera dichiara non essere il caso di deliberare su quelle parti delle conclusioni della Commissione che riguardano la validità dell'elezione già verificata. »

Signori, mi sembra che il caso del signor Celestino Bianchi sia assolutamente identico a quello del generale Perrone, per cui prego la Commissione di voler recedere dalle troppo dure conclusioni; e confido che la Camera farà ragione alla mia domanda.

MASSA. Ho chiesto la parola per sostenere l'opinione che venne espressa dall'onorevole Gualterio.

Parmi veramente che la Commissione al numero 11 della sua relazione proponga una risoluzione tale per cui essa non avea mandato, una risoluzione la quale, ove fosse adottata dalla Camera, verrebbe ad ingenerare gravi inconvenienti.

La Commissione avea per mandato l'accertamento del numero dei deputati impiegati regii stipendiati, di classificare quali siano gl'impiegati a senso dell'art. 100 della legge elettorale; essa non poteva istituire una indagine sulle singole elezioni e dichiarare quali siano le elezioni che la Camera approvò, e delle quali essa abbia ad occuparsi in un giudizio di revisione.

Quindi il precedente parlamentare testè invocato dall'onorevole Gualterio parmi che calzi molto bene al caso presente, e che esso sia tale da dover indurre la Camera ad accogliere un'eccezione pregiudiziale contro la massima proposta dalla Commissione, con cui si viene a porre in discussione un'elezione già dalla Camera approvata.

Io trovo nella relazione che si vuole che la Camera invalidi l'elezione dell'onorevole Celestino Bianchi, perchè, in occasione che le si riferiva sopra questa elezione, fu fatto cenno ch'egli era segretario del Governo provvisorio toscano, quando che in fatto non è che segretario del governatore generale. Si suppone quindi che la Camera in allora quasi sia stata indotta in errore, attribuendo al signor Celestino Bianchi una qualità che effettivamente egli non rivestisse.

Ma io credo che non si possa mai, sotto pretesto di qualità personali, ritornare sopra un giudizio che la Camera già pronunziò in fatto di elezioni. La Camera non motiva le sue decisioni; essa pronuncia come un giurì, pronuncia nel suo animo e nella sua coscienza, e vari e molti sono i motivi pei quali ora approva, ora disapprova alcune elezioni. Ma, qualunque sia il suo giudizio, una volta pronunziato, non è più nella sua dignità e nella sua libertà di ritornarvi sopra.

Nè io penso che con ciò si possano temere inconvenienti, che la Camera cioè quasi non corrisponda alla sua dignità emanando un giudizio il quale non sia informato alle vere risultanze dei fatti. Io potrei accennare a questo riguardo che, ove mai questi inconvenienti avvenissero, ciascuno sente in se stesso una ragione di dignità e di delicatezza per non valersi di un giudizio il quale fosse emanato senza cognizione precisa dei fatti. E l'onorevole Agudio, se io non erro, dava quest'esempio alla Camera.

Ma sarebbe pericoloso e contrario alla libertà individuale, contrario ai partiti politici, e massime alle minoranze, che si potesse ad ogni tratto, e non soltanto ad istanza di deputati, ma ancora per effetto di rappresentanze che venissero dal di fuori della Camera, richiamare talora in discussione la validità di elezioni già confermate.

Il regolamento non istabilisce che si debba, prima di intraprendere i lavori parlamentari, nominare una Commissione la quale riveda le elezioni.

Quindi, se si assentisse alla proposta della Commissione, non veggo come anche da qui a più mesi non potrebbe sorgere taluno a proporre un vizio nell'elezione di questo o di quel deputato, e ciò sarebbe forse fatale alla libertà delle minoranze, perchè sarebbe aperta la via alle maggioranze di richiamare in discussione l'elezione di qualsiasi deputato.

I precedenti degli altri Parlamenti sono una conferma di quanto diceva l'onorevole Gualterio.

Io potrei invocare l'esempio di ciò che avveniva nelle Camere francesi il 26 settembre 1848, a proposito dell'elezione di Luigi Bonaparte, la quale, dopo essere stata approvata, venne di nuovo in discussione, perchè non potesse il medesimo far parte della Camera, comechè gli mancasse la qualità di francese. Ma la Camera, gelosa de' suoi pronunciati, non ammetteva la revisione dell'elezione di Luigi Bonaparte, e, quando l'avesse ammessa, io non so quale sarebbe stata la libertà della minoranza, quale anche l'avvenire della Francia.

A queste considerazioni generali si uniscono pur nel caso nostro considerazioni speciali. Non è vero che la Camera non conoscesse precisamente la posizione del signor Celestino Bianchi. La Camera convalidava quest'elezione nella tornata del 5 aprile, e la convalidava tosto dopo quella del barone Bettino Ricasoli; e quindi, approvata l'elezione del governatore generale, approvava quella del suo segretario generale. Nè questa qualità era ignorata dalla Camera, poichè il relatore la avvertiva. Si è sollevata la questione se il signor Celestino Bianchi possa o no essere eleggibile, attesa la sua qualità di segretario generale, e soggiungeva tosto, a nome del suo ufficio, non dubitare di riconoscerlo eleggibile, in quanto che coprisse un ufficio che gli desse diritto ad essere deputato.

Vi ha ancora un'altra avvertenza che concorre a mantenere questa elezione, ed è che, mentre noi non possiamo più in oggi indicare quale fosse quest'ufficio, la decisione or ora pronunciata dalla Camera per il signor Sansone D'Ancona stabilisce che questo ufficio che copre il signor Bianchi è un uf-

ficio provvisorio, e che colui il quale è rivestito di un simile ufficio non vuol essere classificato tra gl'impiegati. A così pronunciare milita una ragione politica, perchè, dichiarando che quelli i quali sono addetti al Governo toscano non sono impiegati, noi manifestiamo il fermo convincimento che questo Governo è provvisorio, e cesserà per fermo quando sia condotto a termine il lavoro d'assimilazione.

A queste osservazioni vuolsi ancora aggiungere il disposto dell'articolo 9 del più volte citato editto del 23 marzo.

Quest'articolo dichiara che i funzionari che sono attualmente al pubblico servizio sono mantenuti nei loro rispettivi gradi, salvo la destinazione che in appresso potrà loro venir assegnata.

Il signor Celestino Bianchi era segretario del Governo provvisorio, cessava quest'ufficio, ma l'articolo 9 lo affidava che egli non veniva a scemare d'importanza nelle nuove sue attribuzioni, qualunque fosse la carica che al Governo del Re avrebbe piaciuto affidargli.

Quindi, come diceva benissimo l'onorevole Gualterio, non degradava se stesso accettando un impiego che non fosse della stessa elevatezza di quello che prima copriva, e perciò veniva il signor Celestino Bianchi assicurato che non potea mai venir meno in lui la qualità d'eleggibile.

Prego infine la Camera di por mente che, allorquando si ebbe a far relazione intorno all'elezione del signor Armelonghi, direttore nell'Emilia, il ministro dell'interno, rispondendo sui dubbi sollevatisi, avvertiva che, a termini dell'articolo 9 del decreto 23 marzo, erano mantenuti nel loro grado gl'impiegati che prima avevano un impiego il quale non fosse più compatibile col nuovo ordine di cose: e il signor Armelonghi, come che rivestito già prima della qualità di segretario generale del Ministero, doveva essere eleggibile qualunque fosse la temporaria sua destinazione; e su quest'osservazione del ministro veniva senz'altro approvata l'elezione del signor Armelonghi.

Questi riflessi mi pare che conducano alla conseguenza, che la Camera non abbia ad approvare la proposizione contenuta nelle conclusioni della Commissione.

Quando così non fosse, io prego ancora la Commissione di avvertire che ne avverrebbe la conseguenza che, anche in caso di annullamento di elezione, sarebbe aperta la via di venire con censure e con rimostranze contro il giudizio della Camera, ed io porto ferma opinione che l'indole di un giudizio che pronuncia la Camera, si opponga assolutamente a che si faccia luogo ad una revisione del suo operato.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha facoltà di parlare.

CAPRIOLO, *relatore*. L'onorevole deputato Gualterio oppugna le conclusioni della Commissione all'appoggio dell'articolo 2 del regio decreto 23 marzo 1860.

Egli dice: in questo articolo 2 è dichiarato che « è mantenuto provvisoriamente per la Toscana un centro amministrativo che rimane stabilito nella città di Firenze. »

Da queste parole egli ne induce questa conseguenza: se in Firenze fu mantenuto il *centro amministrativo*, è ovvio il comprendere che vi furono mantenute le autorità dirigenti questo centro amministrativo, e così il signor Bianchi non poteva perdere la primitiva sua qualità di segretario generale.

Io prego l'onorevole Gualterio di avvertire che, mentre in questo articolo 2 si parla del *mantenimento del centro amministrativo*, non è detto per niente che s'introducesse col *centro* di mantenere tutte le autorità del Governo prima esistente, che anzi, se badiamo agli altri articoli dello stesso decreto, si rileva manifestamente che l'autorità del capo di questo centro fu scemata d'assai. Or bene, l'argomento è semplice: il segretario generale del Governo, il quale non aveva altro limite alla sua azione che la propria coscienza, può essere egli considerato eguale ad un segretario di un'autorita la quale appunto per questo decreto doveva dipendere dal Ministero? Questa è la interrogazione alla quale non seppe la Commissione rispondere affermativamente, perchè non potè ritenere che il governatore generale conservasse la stessa autorità che aveva quando era capo del Governo della Toscana, e così non potè ritenere che non perdesse, di necessità, anche della sua autorità e del suo grado il segretario generale del Governo della Toscana.

Pensava la Commissione che, acconsentendo all'ammessibilità del signor Bianchi, si correva sicuro rischio di aprire le porte del Parlamento, contro la sanzione della legge, a tutti gli altri impiegati che si trovano nella sua stessa condizione; si correrebbe rischio insomma di ammettere anche alla Camera i segretari particolari dei ministri, i quali in sostanza esercitano lo stesso ufficio che sta esercitando l'onorevole Celestino Bianchi. Dice l'onorevole Gualterio: ma voi intendete di appoggiarvi *quasi ad una degradazione*. Per verità io non so vedere come si tratti di degradazione, quando non si tratta che di conseguenze della legge. Noi abbiamo la legge che ammette alla Camera i professori degl'instituti che possono conferire gradi accademici. Ora, supponiamo che domani esca una legge la quale tolga a taluno di questi istituti una tale facoltà; i professori che in quello insegnano saranno sempre gli stessi onorevoli individui di prima; ma per questo dovranno eglino venire ammessi alla Camera, mentre vi si oppone la parola della legge? Qui non si toglie nulla all'autorità, alle qualità personali dell'onorevole Celestino Bianchi; ma egli, per fatto della cessazione del Governo in Toscana, perdette quella qualità per cui era ammesso nella Camera.

L'onorevole Gualterio invocava un precedente del 1848. Per verità io non ricordo bene quale sia questo precedente, ma, se non m'inganno, la deliberazione della Camera a quel riguardo procedette da ben altro pensiero che non è quello di voler sanare una erronea convalidazione. La Camera, vedendo denunziato, quasi non fosse *cittadino italiano*, colui che stava a capo dell'esercito che doveva combattere per la causa d'Italia, ha detto: ripugna il muovere queste quistioni; egli è Italiano. Questo fu il solo motivo per cui il generale Perrone fu ammesso alla Camera.

L'onorevole deputato Massa ci ha mosso una ben più grave accusa. Egli dice che abbiamo oltrepassato il mandato, perciocchè, a suo credere, noi non avevamo a far altro che contare il numero degl'impiegati, e riferirne alla Camera.

Ma pure l'onorevole Massa lesse l'intestazione della relazione, dove è detto che si trattava d'accertare non già appena il numero degl'*impiegati*, ma bensì quello dei *deputati* impiegati. Or bene, quando la Commissione s'incontrò in tale che credette non poter essere deputato, perchè aveva perduto questa qualità, non poteva certamente annoverarlo tra i deputati impiegati; epperciò le incumbeva necessariamente l'obbligo di denunziare alla Camera questa condizione di cose. Quindi quanto a ciò è manifesto che la Commissione non ha ecceduto il suo mandato.

L'onorevole Massa censura la Commissione per la manifestata opinione che possa la Camera rifare il suo giudizio, qualora riconosca che venne indotta coll'errore o la sorpresa a convalidare una elezione.

La cosa non è così ovvia come può parere all'onorevole Massa. In ogni modo egli renderà giustizia alla Commissione ch'essa non tacque nessuna delle molte ragioni che si possono

contrapporre alla espressa opinione che la Camera possa ancora rifare il suo giudizio; egli certamente queste ragioni le ha lette nella relazione, perchè le ha riferite con molta esattezza e molta precisione.

Ma non era il caso qui di occuparsi appena della questione astratta, poichè è ben altro nel nostro caso: la questione ora sta in ciò che l'onorevole Celestino Bianchi fu eletto il 25 marzo, e il 26 stesso mese fu nella *Gazzetta ufficiale del regno* e in Toscana pubblicato colla data del 23 il decreto per cui il signor Celestino Bianchi veniva ad essere non più segretario generale del Governo, ma segretario del governatore. Per la qual cosa rilevasi che egli venne dopo la sua elezione in una condizione che lo rendeva ineleggibile, nè io credo che la Camera abbia sì esorbitante autorità da poter ritenere fra i deputati colui che la legge dichiara aver cessato di esserlo.

Quanto a tutte le considerazioni fatte dall'onorevole Massa per inferirne che la Camera non può rifare il suo giudizio, io andrei perfettamente d'accordo con lui, quando la Camera nella convalidazione delle elezioni tenesse il sistema seguìto da altre nazioni, che cioè facesse precedere a quell'atto una specie di regolare giudizio. In tal caso, comprendo che la Camera non può più recedere, il giudizio è compiuto. Ma presso di noi, lo sappiamo tutti, le elezioni sono distribuite negli uffici, questi le affidano a un deputato, che ne riferisce alla Camera senza aver fatto indagini, nè preso conoscenza per niente dell'elezione stessa.

Come mai, adunque, con questo sistema, dovrebbe e potrebbe la Camera tenersi vincolata per modo da non poter rifare il suo giudizio quando fosse caduta in grave errore e non avesse per sè la legge?

Finalmente il signor Massa riferisce il regio decreto del 23 marzo, ove è detto che i funzionari sono mantenuti nei loro gradi rispettivi; ma deve egli avvertire che nell'istesso articolo 9 di quel decreto viene soggiunto che i gradi agl'impiegati sono mantenuti, *salva la destinazione che potrà in appresso loro essere data.* A queste ultime parole fu dalla Commissione attribuito questo savio e naturale significato: che il grado dell'impiego soppresso sarà mantenuto all'impiegato finchè non ottenga egli un altro impiego; quando ottenga un altro impiego, non può più per certo mantenersi il grado del primitivo impiego, altrimenti sarebbe un volere che con questo decreto del 23 marzo si sieno infeudati dei gradi e degl'impieghi ad alcune persone; cosicchè possa continuare a mantenere il grado di segretario generale colui che diverrà intendente, ovvero il grado di ministro colui che diverrà direttore generale.

Ora, siccome l'onorevole Bianchi, appena perduto l'ufficio di segretario generale, ha tosto assunto quello di segretario del governatore generale, è perciò che ha creduto la Commissione che a suo riguardo non si potesse più invocare quest'articolo 9.

Quindi, a nome della maggioranza della Commissione, persisto nelle prese conclusioni.

GUALTERIO. Mi dispiace di non poter consentire col deputato Capriolo neppure dopo la risposta che gli è piaciuto di dare alle ragioni da me portate in favore del signor Celestino Bianchi.

Se non erro, egli ha detto che per il fatto del decreto 23 marzo era scemata l'autorità del governatore ed era quindi scemata anche l'autorità dei subalterni, e quindi non erano valide più le medesime ragioni che avevano determinato, forse troppo precipitosamente, la Camera a stabilire una massima in favore del segretario generale del governatore di Toscana.

Mi permetta l'onorevole Capriolo che io gli osservi che, se dovessi cogliere al volo la massima che egli vorrebbe stabilire, ne deriverebbe la conchiusione alla quale certo non vorrebbe egli giammai venire, che, essendo scemata anche l'autorità del governatore generale della Toscana, ed essendo quindi come parificato agli altri governatori del regno, l'elezione del governatore non sarebbe egualmente valida. Ma, siccome per me è chiarissimo l'articolo 2 di quel decreto che dice che è mantenuto provvisoriamente pel Governo della Toscana quel centro amministrativo, a capo del quale starà un governatore generale; siccome io credo che quest'articolo è chiaro, e che l'applicazione al governatore generale è evidente, che cioè questa provvisoria autorità è ancora in certa maniera più illimitata di quella degli altri governatori, così militano le stesse ragioni per il segretario generale, poichè nel medesimo articolo la legge non ha parlato della persona del governatore, ma ha parlato del centro di governo, a capo del quale sta il governatore generale.

E infatti nel momento nel quale la Camera deliberava, tanto a riguardo della validità dell'elezione del governatore generale, quanto riguardo all'elezione del suo segretario generale, la posizione era già cambiata, i poteri straordinari, i poteri dittatoriali erano cessati, era già fatta l'unione, in quel momento ciascuno aveva la sua posizione normale, e la Camera ha in oggi la medesima ragione che aveva in quel giorno per decidere in favore del governatore generale e del suo segretario generale.

La Camera non approvò certo senza esaminare maturatamente e senza discutere; discusse anzi in massima la posizione dei segretari generali dei cessati Governi, anche di quelli che non erano rimasti in ufficio, ed applicò, forse per la teoria d'assimilazione, la quale era prevalsa nella maggioranza della Camera, teoria che parmi fosse difesa anche dall'onorevole Capriolo; applicò, dico, quella teoria d'assimilazione anche ai segretari generali dei Governi caduti, e li assimilò ai segretari generali di governo dello Stato. E per la stessa teoria d'assimilazione si aggiunse il segretario generale del governatore della Toscana, il quale aveva in certa maniera una posizione superiore a quegli stessi segretari generali, a quegli stessi direttori dei Ministeri creati provvisoriamente per la Toscana, e dei quali era stata approvata in massima l'elezione.

Quindi per me sono valide sempre le ragioni che hanno determinato l'elezione in favore del signor Celestino Bianchi; più, è per me irretrattabile la decisione emanata dalla Camera, che suol giudicare come giurì inappellabile. Valida è quella decisione, perchè le ragioni che ora contrariamente si adducono non sono nuove, ma furono già discusse, e la posizione non mutò per nulla da quella che trovavasi il giorno in cui ebbe luogo in questa Camera la discussione e in cui fu riconosciuta la validità dell'elezione in oggi contestata.

MASSA. Accennerò soltanto una circostanza di fatto.

L'onorevole Capriolo avvertiva che la Camera non ha facoltà per fare i deputati. Io dico che la Camera non ha facoltà per disfare i deputati, e se ci fosse l'onorevole Mellana, si associerebbe alle mie parole, egli che ieri lodava la Commissione di aver seguito nel suo lavoro le decisioni della Camera e preso norma dai motivi che le avevano determinate, e soggiungeva che la Camera non può porsi in contraddizione con se stessa.

Quanto all'epoca dell'elezione, avvenuta il 25 marzo, ricorderà la Camera che il decreto del 23 marzo era pubblicato il 26 marzo, e che l'elezione dell'onorevole Celestino Bianchi veniva approvata nella tornata del 5 aprile, e così

quando la Camera conosceva già quella posizione di diritto e di fatto che aveva il signor Celestino Bianchi.

Riguardo al precedente parlamentare dell'elezione del generale Perrone, le cose così si passavano.

Dopo che l'elezione del generale Perrone era già stata convalidata, insorse un'opposizione, cioè la Commissione dalla Camera nominata per riferire sul numero degl'impiegati aveva, come ha fatto oggi la nostra Commissione, anche spinte le sue indagini sino al generale Perrone, che credeva non poter rimanere deputato.

In allora il deputato Pinelli proponeva la seguente mozione, che era dalla Camera approvata:

« La Camera dichiara non essere il caso di deliberare su quella parte delle conclusioni della Commissione, che riguarda la validità delle elezioni già verificate ed approvate. »

Io quindi riproduco la stessa mozione, che in allora faceva il deputato Pinelli, e credo che la Camera, per la sua indipendenza e per l'autorevolezza de' suoi giudicati, vorrà anche questa volta approvarla.

PRESIDENTE. Si compiaccia di scriverla, nel caso che intenda sia messa ai voti.

Il deputato Capriolo ha facoltà di parlare.

CAPRIOLO, *relatore.* Io non entrerò più nella questione; mi limiterò ad un semplice cenno sulla condizione dei fatti. La Camera deve conoscerla, ed a lei spetta poi il decidere come meglio le aggrada.

Il relatore, quando presentò alla Camera l'elezione dell'onorevole Celestino Bianchi, non disse altro fuorchè l'onorevole Celestino Bianchi era segretario generale del Governo di Toscana, e che questa qualità corrispondeva almeno alla qualità di segretario generale del Ministero, e che perciò era necessariamente eleggibile.

La Camera su questa relazione, senza discussione alcuna, ha approvato l'elezione. Non è vero perciò ch'essa conoscesse la vera condizione dell'onorevole Bianchi. Non poteva la Camera conoscerla, perchè se l'onorevole Celestino Bianchi, soppresso il Governo di Toscana, avesse cessato di essere impiegato, egli avrebbe mantenuta la sua qualità di segretario generale in forza dell'art. 9 del decreto 23 marzo 1860: la Camera non poteva sapere se avesse cessato di essere impiegato, e non avesse accettato invece un altro impiego. Si venne a conoscere adesso che il signor Celestino Bianchi eserciva l'ufficio di segretario del governatore; ed è a fronte di questa circostanza di fatto che non ha creduto la Commissione di poterlo ammettere alla Camera.

PRESIDENTE. La proposta del deputato Massa è così concepita:

« La Camera dichiara non essere il caso di deliberare su quella parte delle conclusioni della Commissione che riguarda la validità delle elezioni già verificate ed approvate. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

SINEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SINEO. Io prego la Camera di non portare la discussione sul terreno su cui la chiamerebbe la proposta dell'onorevole deputato Massa. Uno degli inconvenienti di questa proposta sarebbe che la Camera si porrebbe in contraddizione con se stessa.

La Commissione promuoveva nell'articolo precedente precisamente la stessa discussione che viene promossa nuovamente nell'articolo attuale. La risoluzione era in senso contrario, ma la questione è la stessa. La Camera accettò il sistema della Commissione e decise nel senso della maggioranza circa l'articolo precedente. Ora la Camera farebbe un rimprovero a se stessa, se accettasse la proposta dell'onorevole Massa, poichè riconoscerebbe di aver avuto torto nella questione precedente. Ma non sarebbe questo il maggiore inconveniente. Ora specialmente che abbiamo costituito uno Stato assai più esteso, e che speriamo di estenderlo assai più in un tempo forse non remoto, la massima formolata dall'onorevole Massa si rende ognor più pericolosa.

Quando da un'estremità d'Italia verrà qui il verbale delle operazioni di qualche lontano collegio, non si potranno sempre conoscere le qualità del candidato proclamato in quel collegio. Non sempre i voti degli elettori si portano sopra un nome, il quale risplenda di tanta luce da far sì che le sue condizioni siano perfettamente conosciute in tutta la penisola.

Abbiamo degli esempi di collegi che nominarono a deputati persone che si trovavano a Londra, ed anche fuori di Europa, le quali conobbero la loro elezione dopo che era stata convalidata dalla Camera, e per conseguenza non poterono, ove avessero avuti motivi d'incompatibilità, farne consapevole la Camera.

Io non voglio credere che non vi sia alcun Italiano, il quale nasconda alla Camera quei motivi d'incompatibilità che per avventura possono nella sua persona concorrere; ma potendo darsi che, senza nessuna colpa per parte del candidato, la Camera sia stata indotta in errore dall'ignoranza delle circostanze che contrastano un'elezione, non credo che la decisione debba dirsi irrevocabile.

Quantunque io appartenga alla maggioranza della Commissione, io desidero che l'onorevole Bianchi venga ammesso a sedere in questa Camera. La Camera può decidere contrariamente alle conclusioni della Commissione; ma credo non convenga portare la questione sul terreno sul quale l'ha collocata l'onorevole Massa.

Non conviene di mettere la decisione attuale della Camera in contraddizione con quella immediatamente precedente, e di aprire il vano al pericolo di dichiarare irretrattabili delle decisioni che sarebbero fondate sopra un errore di fatto.

MASSA. Domando la parola per semplificare la discussione.

Se l'onorevole Sineo non vuole accettare questa massima, siccome oggi cade soltanto in discussione l'elezione dell'onorevole Bianchi, per me non ho difficoltà di lasciare che si pronunci sopra la undecima proposizione della Commissione, sperando che la Camera non l'adotterà e che così non invaliderà l'elezione dell'onorevole Bianchi.

PRESIDENTE. La Commissione dunque propone che sia invalidata l'elezione dell'onorevole Celestino Bianchi; il deputato Massa chiede invece che sia confermata, senza pregiudicare per nulla la massima.

Metterò dunque prima ai voti la proposta del deputato Massa, ben inteso che, ove fosse adottata, rimarrà poi ancora a deliberare sulla massima. (*Segni di diniego*)

Alcune voci. Il deputato Massa ha ritirato la sua proposta.

Altre voci. No! no! (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. Mi scusino: il deputato Massa ha ritirato la sua proposta relativa a decidere la massima, ma non l'emendamento che riguarda il caso speciale del signor Celestino Bianchi, che, cioè, egli continui ad essere deputato, e che quindi non debbano essere accettate le conclusioni della Commissione. Siccome l'emendamento deve sempre essere messo ai voti prima della proposizione principale, così metterò ora a partito quello presentato dal deputato Massa.

SINEO. Mi permetta, signor presidente; l'onorevole de-

putato Massa non propone già un emendamento, egli manifesta soltanto un'opinione contraria a quella della Commissione. Messe ai voti queste conclusioni, egli voterà contro come tutti quelli che dividono la sua opinione.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Mi permetta; la Commissione chiede che l'elezione del signor Celestino Bianchi sia annullata, invece il deputato Massa, col suo emendamento, propone, in sostanza, che venga validata.

Ciò posto, essendo tale emendamento diametralmente opposto alle conclusioni della Commissione, lo metto a' voti.

CAVALLINI G. Domando facoltà di parlare.

Pare a me che non si possa mettere ai voti la proposta sì e come viene ora esposta dal signor presidente, per questa ragione: che, se si pone ai voti se l'elezione debba essere invalidata o no, si mette in discussione ed a partito un fatto intorno al quale la Camera ha prima d'ora irrevocabilmente deliberato. L'elezione del signor Bianchi fu già dalla Camera convalidata, e non è dunque più il caso in cui si possa rivocare in dubbio se debba o non debba essere invalidata. La contestazione che si agitò dalla Commissione consisteva unicamente nel conoscere se il signor Celestino Bianchi avesse cessato o no di far parte della Camera, cioè di essere deputato.....

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Quando la Commissione dice che il signor Celestino Bianchi non fa più parte della Camera, invalida l'elezione.

CAVALLINI G. Mi permetta che io continui, affinchè possa bene spiegare il mio concetto.

So che la proposta che stava per essere posta ai voti non fu formolata dal signor presidente, ma dalla maggioranza della Commissione; ma io voleva dimostrare alla Camera che tale proposta non solo non può essere dalla Camera approvata, ma non può nemmeno essere messa a partito. Mi spiegherò, per essere più breve, con un esempio. Io faccio parte della Camera, la mia elezione è già approvata; domani mi è conferito un impiego, io l'accetto. Quale sarà la mia condizione? Io cesso dall'appartenere alla Camera. Altro però è il dire che io cesso dal far parte della Camera, ed altro sarebbe il dichiarare che la mia elezione già confermata diviene invalida.

Vengo ora al signor Bianchi. La maggioranza della Commissione nel suo rapporto dice appunto che il signor Bianchi ha cessato dal far parte della Camera, perchè ha accettato, dopo la sua elezione, un impiego inferiore in grado a quello che prima rivestiva. (*Voci di negazione*) Mi scusino; io parlo della opinione della maggioranza, e, se si vuole, mi affretterò a dichiarare che io fui nella minoranza, ed il solo membro della minoranza che ha sostenuto che l'impiego attualmente coperto dal signor Celestino Bianchi è identico, anzi lo stesso che quello che aveva nel momento dell'elezione. Parlando però dell'avviso della maggioranza della Commissione, la quale opinò che il signor Bianchi accettò dopo l'elezione un impiego che lo renderebbe ineleggibile, io voleva far osservare alla Camera che la conclusione sola, che poteva allo stato delle cose proporre, era la seguente, cioè che il signor Bianchi aveva cessato dal far parte della Camera, ma che non poteva proporre mai che la di lui elezione dovesse dichiararsi *invalida*, perchè in questo caso si andrebbe direttamente contro la precedente votazione della Camera, con cui quella elezione fu convalidata, ciò che non può nè deve assolutamente permettersi.

PRESIDENTE. Supponiamo che non vi sia controproposta; io dovrei mettere ai voti le conclusioni della Commissione, colle quali si propone:

« Che finalmente vuol essere invalidata la elezione dell'onorevole Celestino Bianchi, perciocchè, per il fatto della compiuta annessione, perdeva egli quella qualità per la quale soltanto veniva ammesso alla Camera. »

Ora, una delle due: o debbo mettere ai voti le conclusioni della Commissione, vale a dire che sia invalidata la elezione; o porre a partito la controproposta del deputato Massa, cioè che la nomina non sia annullata. Ma tanto in un caso come nell'altro si deve deliberare sulla validità o no della medesima.

CAVALLINI G. Io propongo allora che si dichiari che il signor Celestino Bianchi non ha cessato di far parte della Camera.

PRESIDENTE. Allora ella fa una nuova proposta. Debbo constatare il fatto.

L'onorevole deputato Cavallini chiede che, invece delle conclusioni della Commissione e dell'emendamento del deputato Massa, la Camera dichiari che il signor Celestino Bianchi non ha cessato di far parte della Camera.

Domando se è appoggiata questa proposta.

(È appoggiata.)

CHIAVES. Io credo che questa proposta venne fatta dall'onorevole mio amico Cavallini sotto questa impressione che egli crede la condizione del signor Celestino Bianchi abbia mutato dopo la sua annessione nella Camera, voglio dire dopo la convalidazione della sua elezione. Ciò non è esatto: la convalidazione avvenne in tempo in cui non erano mutate nè punto nè poco le condizioni del signor Celestino Bianchi. Ma ora trattasi della quistione se la Camera possa ritornare sulla seguìta convalidazione. Dunque mi pare che questa proposta dell'onorevole deputato Cavallini non potrebbe essere mantenuta.

Mi permetterò d'aggiungere un'osservazione in ordine a questa discussione.

Credo essere la proposta dell'onorevole Massa pericolosa ad essere posta a partito; credo che sia ad un tempo pericoloso per la Camera il riconoscere un mandato forse meno legittimamente esercitato da una Commissione, deliberando sopra quanto la medesima propone senz'averne avuto incarico.

Evidentemente il mandato dell'attuale Commissione non era quello di proporre invalidazioni di elezioni. Mi sembra però che si potrebbe salvare una cosa e l'altra, salvare cioè la massima se la Camera possa tornare o non tornare sulle sue deliberazioni e ad un tempo salvare la massima che da una Commissione non possa venir proposta cosa che non avea mandato di proporre; locchè si otterrebbe, a mio avviso, adottando la questione pregiudiciale su questo numero undecimo, ed io mi permetto di proporla alla Camera.

CAVALLINI G. Allo scopo di porre termine alla discussione il più presto, non ho alcuna difficoltà d'accettare la proposta del mio amico Chiaves.

Quanto al merito delle cose dette dall'onorevole Chiaves, però potrei sempre osservare che il cangiamento che si suole dir avvenuto nella condizione del signor Bianchi, siccome avvenne in tempo anteriore alla convalidazione dell'elezione, così la Camera dopo d'averne convalidata l'elezione non potrebbe ora intraprendere una discussione ed ammettere una proposta diretta ad infirmarla.

Siccome colla proposta del mio amico Chiaves si raggiunge sostanzialmente lo stesso scopo che mi proponeva di conseguire io colla mia e si evitano gl'inconvenienti che io voleva prevenire, così sono disposto ad accettare la questione pregiudiciale, che cioè non si abbia a deliberare riguardo alla validità della elezione del signor Celestino Bianchi.

PRESIDENTE. L'onorevole Chiaves propone la questione pregiudiziale.

Queste conclusioni contengono due casi: l'uno nella validità della nomina, l'altro se il signor Bianchi sia impiegato eleggibile o no.

Ora bisogna che l'onorevole preopinante formoli la questione pregiudiziale e che dichiari che la medesima riguarda la validità dell'elezione.

CHIAVES. Appunto perchè l'articolo undecimo non riflette che la validità dell'elezione, non mi occorre che proporre la questione pregiudiziale.

Se si vedrà poi per necessità di discussione o di assestamento del numero dei deputati impiegati, si voterà in seguito se l'onorevole signor Bianchi abbia cessato o no di essere impiegato, ed in tal caso si vedrà se abbia a far parte del numero degl'impiegati, e verrà a tal fine rinviata alla Commissione la decisione in proposito.

CAPRIOLO, *relatore.* Se la Camera ammette la questione pregiudiciale, per verità non saprei in quali condizioni si troverebbero le Commissioni che ne succederanno.

Nel prendere ad esame le elezioni per accertare il numero degli impiegati, s'incontreranno nell'elezione di chi, per ragione del suo impiego, viene assolutamente escluso dalla legge; ebbene, in questo caso, che avrebbe a fare la Giunta? Dovrebbe inscriverlo nell'elenco degl'impiegati, accennando all'impiego che lo rende ineleggibile, ovvero dovrebbe considerarlo come non impiegato. Avverta la Camera che, ammettendo la questione pregiudiciale, s'andrebbe incontro a gravi conseguenze per l'avvenire; anche il semplice scrivano verrebbe a sedere alla Camera, quando egli riuscisse, colla sorpresa, di ottenere convalidata la sua elezione. Statuirà la Camera, in modo aperto, che il suo giudizio intorno alle elezioni vuol essere irrevocabile, allorquando avrà ordinato tal sistema preventivo che faccia pressochè impossibili la sorpresa e l'errore; ma per ora non è e non può essere il caso di venire a così grave determinazione.

Non è il caso, perciocchè l'onorevole Gualterio sostenne con molti argomenti che, non ostante le mutazioni avvenute in Toscana, l'onorevole Bianchi non ha perduto il grado di segretario generale del Governo. Ebbene, se intende la Camera di mantenere sul suo seggio l'onorevole Bianchi, può farlo facilmente, riconoscendo coll'onorevole Gualterio che il signor Bianchi non ha perduta la primitiva sua qualità.

Si pronunzi adunque la Camera, genericamente, se intende di mantenere il Bianchi al suo seggio o no; ma non voglia, con ammettere la proposta questione pregiudiciale, far grave danno all'avvenire, aprendo facile via alla sorpresa, e togliendosi facoltà di riparare all'errore e alla violazione della legge.

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare al deputato Carutti, pregandolo a restringersi nella questione pregiudiziale per evitare complicazioni nella discussione.

Invito anche gli altri deputati, che prendessero ora a parlare, a voler occuparsi solo della medesima.

SINEO. Domando la parola per dire che la Camera, come osservava benissimo il signor presidente, dovrebbe a questo punto occuparsi primieramente delle quistioni pregiudiciali che possono essere proposte, e, quando non se ne faccia altra, di quella dell'onorevole Chiaves. Ma prima di pronunciare sopra di essa, la Camera deve conoscere tutte le proposte che verrebbero con essa escluse.

Ora l'onorevole nostro collega Carutti avrebbe una proposta, la quale risolverebbe forse le difficoltà nel senso gradito da parecchi dei preopinanti. Quando questa ottenesse il suo assentimento, la Camera potrebbe prescindere dal fermarsi sopra la questione pregiudiziale.

Prego adunque la Camera e l'onorevole Chiaves a voler prima udire la lettura della proposta dell'onorevole deputato Carutti.

CARUTTI. Io dichiaro innanzi tutto che nel seno della Commissione mi sono trovato fra la maggioranza, cioè fra coloro che giudicarono che l'onorevole deputato Bianchi, per aver ricevuto un impiego ch'ei non aveva al tempo in cui fu eletto, era decaduto dall'uffizio di deputato. La discussione agitatasi ora dinanzi a quest'assemblea ha prodotto sopra di me quell'effetto che forse non producono sempre le discussioni, vale a dire essa ha modificata la prima mia opinione, e mi ha indotto a credere che veramente possa dirsi che il deputato Bianchi non ha mutato l'antica sua condizione. Abbandono quindi la sentenza più rigida per accostarmi con piacere alla più liberale.

Ma nello stesso tempo a me dorrebbe che la quistione fosse portata sopra il terreno in cui piacque agli onorevoli Chiaves e Massa di portarla; mi dorrebbe cioè che si facesse un'accusa alla Giunta dell'essersi occupata di quest'argomento. Posso assicurare la Camera che la Commissione ha proceduto in tutte le sue deliberazioni colla maggiore larghezza e coll'animo deliberato di non precludere a nessuno la via per entrare in questo Parlamento.....

Voci. Sì! sì!

CARUTTI. .....quando la legge non vi facesse impedimento. Non vorrei adunque che colla quistione pregiudiziale, così come fu posta, si gettasse quasi sopra di noi una specie di biasimo che sentiamo di non aver meritato.

Voci. No! no!

CARUTTI. Perciò propongo alla Camera di adottare questa conclusione:

« La Camera, considerando che il signor Celestino Bianchi non ha mutato il grado di cui era investito prima della sua elezione, manda inscrivere l'onorevole deputato nel novero degl'impiegati. »

Con questa risoluzione mi pare si sciolgano tutte le difficoltà di massima, e si provveda anche alla necessaria iscrizione del deputato Bianchi fra gl'impiegati.

CHIAVES. Dichiaro di associarmi ben di buon grado alla proposta del signor Carutti, lieto di dichiarare nello stesso tempo che non fu mai nella mia mente di lanciare un biasimo sulla Commissione, quasi avesse abusato del mandato confertole; io ho attribuito ciò a null'altro che allo zelo forse troppo ardente degli onorevoli commissari nell'entrar a disaminare quegli oggetti che loro erano sottoposti.

PRESIDENTE. La Commissione si unisce alla proposta del deputato Carutti?

Voci. Sì! sì!

BOTTERO. La Commissione è divisa; tuttavia personalmente io persisto nella opinione della maggioranza, perchè, a mio avviso, sarebbe un negare la luce del sole il dire che le condizioni del Governo della Toscana non siano state mutate dopo l'annessione. Io, per me, le credo fortunatamente mutate; in Toscana non vi è più Governo autonomo, epperciò il signor Celestino Bianchi ora è segretario del governatore, e non più segretario generale.

PRESIDENTE. Il deputato Carutti propone la seguente risoluzione:

« La Camera, considerando che il signor Celestino Bianchi non ha mutato l'uffizio di cui era incaricato prima della sua elezione, manda inscriversi l'onorevole deputato nel novero degli impiegati. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(È approvata.)

Ora viene il n° 1° delle conclusioni della Commissione. In prima leggerò l'elenco di tutti i deputati regii impiegati, e poi passeremo alle categorie.

Elenco degl'impiegati. — *Ministero di guerra.* — Brignone cavaliere Filippo, maggior generale.

CHIÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su questo numero?

CHIÒ. Sul modo col quale i deputati impiegati devono essere classificati in categorie.

PRESIDENTE. Ora non si tratta di questo, ma di deliberare sull'elenco generale; dopo verrà la classificazione in categorie. Pertanto proseguo la lettura dell'elenco:

Cadorna cavaliere Raffaele, maggior generale.

Cialdini cavaliere Enrico, luogotenente generale.

Cucchiari cavaliere Domenico, luogotenente generale.

Castelli cavaliere Luigi, luogotenente colonnello.

MOSCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCA. Io ho sempre inteso a parlare di due Castelli, Luigi e Demetrio; questo di cui si tratta dev'essere Demetrio.

CAPRIOLO, *relatore*. Alla Commissione era anche stato detto che il militare si chiamava Castelli Demetrio, ma nell'elenco trasmesso dal Ministero di guerra sta scritto Castelli Luigi.

MOSCA. Domando perdono, Castelli Luigi è quello che è avvocato.

PESCETTO. Demetrio non lo è di certo.

PRESIDENTE. Allora si terrà la cosa in sospeso, sintantochè siamo ben accertati a questo riguardo.

Ferrero Della Marmora cavaliere Alfonso, generale.

Fontanelli marchese Camillo, maggiore.

Gorini Carlo, maggiore.

Marabotto cavaliere Francesco, colonnello d'artiglieria.

Malenchini cavaliere Vincenzo, luogotenente colonnello.

Pescetto cavaliere Federico, luogotenente del genio.

Petitti-Bagliano di Roreto cavaliere Agostino, maggior generale.

Ricasoli cavaliere Vincenzo, maggiore di stato maggiore.

Ruffini nobile Giovanni Battista, maggiore comandante la scuola di Modena.

Somis di Chiavrie cavaliere Aristide, maggior generale.

Ministero esteri. — Carutti commendatore Domenico, segretario generale.

Ministero interni. — Armelonghi Leonzio, segretario generale dell'Emilia.

Deandreis commendatore Giovanni, consigliere di Stato.

Melegari cavaliere Amedeo, consigliere di Stato.

Oytana cavaliere Giovanni Battista, consigliere di Stato.

Tonello cavaliere Michelangelo, consigliere di Stato.

Guglianetti Francesco, segretario generale.

Demaria cavaliere Carlo, membro del Consiglio superiore di sanità ed ispettore per gli studi universitari.

Gastaldetti professore Celestino, membro del Consiglio superiore di sanità.

CAPRIOLO, *relatore*. Qui bisogna aggiungere Bianchi Celestino, segretario generale.

PRESIDENTE. Bianchi Celestino, segretario generale.

Ministero di grazia e giustizia. — Alvigini commendatore Andrea, consigliere di cassazione a Milano.

Borgatti Francesco, consigliere di cassazione a Bologna.

Leo Pietro, consigliere d'appello in Cagliari.

Loi Effisio, consigliere d'appello in Cagliari.

Mangini Lorenzo, consigliere d'appello in Genova.

Rusconi Pietro, consigliere d'appello in Milano.

Pescatore cavaliere Matteo, consigliere di cassazione in Milano.

Pellegrini Giuseppe, consigliere del tribunale superiore di revisione in Modena.

PELLEGRINI. Debbo avvertire che è occorso un errore di stampa nella qualificazione del mio impiego. Non v'è in Modena un tribunale superiore di revisione, esiste bensì il tribunale supremo di revisione, ed è questo cui appartengo.

PRESIDENTE. Si dirà *supremo* invece di *superiore*.

Manfredi professore Giuseppe, segretario generale nell'Emilia.

Ministero marina. — Bo cavaliere dottore Angelo, direttore generale della sanità marittima.

Pellione di Persano cavaliere Carlo, contr'ammiraglio

Mattei cavaliere Felice, ingegnere, direttore delle costruzioni navali.

CHIO'. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Chiò ha facoltà di parlare.

CHIO'. Domando uno schiarimento alla Commissione. Vorrei che ella avesse la compiacenza di dirmi se ora che si fa l'enumerazione dei deputati, indicando il Ministero a cui essi appartengono, dichiarando che l'onorevole deputato Mattei appartiene al Ministero della marina, implicitamente si dichiari che egli debba appartenere alla categoria sesta dell'art. 97 della legge elettorale, vale a dire debba considerarsi come ufficiale superiore di mare, e che a questo titolo pertanto egli abbia diritto di sedere in questo Parlamento.

Prego la Commissione a volermi dare uno schiarimento a questo riguardo.

CAPRIOLO, *relatore*. Realmente la Camera, quando ha approvata l'elezione Mattei, non l'ha approvata, a quanto pare, *assimilando* il suo grado ad un grado militare, ma bensì considerandolo assolutamente come vero ufficiale superiore di marina, poichè venne affermato che l'onorevole Mattei pel suo ufficio aveva diritto di sedere alla mensa dell'ammiraglio, di portarsi allato dell'ammiraglio stesso, e aveva sotto di sè molti subordinati, quasi quanti ne aveva l'ammiraglio.

La Camera l'ha considerato come un vero ufficiale superiore di marina, appunto pei diritti e per gli onori che aveva fra gli uffiziali di marina. E per quanto abbia detto altrimenti l'onorevole Gualterio, io non ho mai propugnato il principio di assimilazione, nè credo che questo principio sia mai stato dalla Camera riconosciuto.

In questo caso, a quanto pare, la Camera riconobbe, lo ripeto, nell'onorevole Mattei un vero ufficiale superiore di marina.

PRESIDENTE. Il deputato Bertea ha facoltà di parlare.

BERTEA. Le conclusioni dell'ufficio, al quale era stata deferita l'elezione del signor Mattei, erano che quell'elezione fosse annullata. La Camera invece decise che egli fosse dichiarato deputato.

Ma non si può dire che la Camera allora siasi pronunziata in questo senso nè per l'una, nè per l'altra ragione, perchè vi furono di quelli che sostennero, come, se non erro, il presidente del Consiglio dei ministri, la validità dell'elezione del signor Mattei per la teoria dell'assimilazione; io, per esempio, che apparteneva all'ufficio, riteneva, come accenna l'onorevole deputato Chiò, che il signor Mattei vestisse il grado di ufficiale di marina, e ciò appunto per le ragioni addotte dall'onorevole deputato Capriolo, che cioè le patenti del 1816

dichiarassero che l'ingegnere costruttore in capo era indubitatamente ufficiale e che, ciò posto, si doveva ritenere come ufficiale superiore, avuto riguardo appunto al suo stipendio ed alle onorificenze dalle quali la sua carica era circondata.

Quindi si può dire che resta vergine ancora la questione; resta sempre incerta la ragione per cui l'elezione dell'onorevole Mattei fu convalidata.

Faccio questa semplice osservazione, dirò così, per togliere il signor presidente dalla necessità di rispondere quale sia la ragione per cui allora la Camera così pronunciava, essendosi discusso sopra entrambi i terreni e dell'assimilazione e del grado di ufficiale superiore di marina.

ALFIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI. Mi pare che, se vogliamo addentrarci nella questione che è stata posta dall'onorevole Chiò, e discussa dagli onorevoli Capriolo e Bertea, si incorrerà nel pericolo di ritornare forse al punto in cui eravamo poc'anzi, sulla regolarità della presenza nella Camera dell'onorevole Celestino Bianchi.

Io credo che la Giunta non ha per mandato di verificare il grado degl'impiegati in relazione colla legge elettorale, ma ha per missione di constatare il numero dei funzionari che siedono in questo recinto; epperciò essa deve soltanto riconoscere presso il Governo quali sono questi deputati suoi impiegati; ciò fatto, ella ha compiuto il suo mandato

La Giunta non deve ricercare il grado dei medesimi, salvo che si tratti di professori o di magistrati, perchè questi entrano nella limitazione speciale del numero stabilito nella legge.

Io quindi penso che si debba passar oltre su questa questione, e considerare genericamente il signor Mattei come impiegato nel dicastero della marina.

PRESIDENTE. Ora si tratta unicamente di riconoscere se i deputati, del nome dei quali do lettura, si considerino come deputati impiegati regii stipendiati.

Io credo che l'assenso che dà la Camera a questi nomi non si estenda di più.

CHIÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIÒ. Dalla risposta che la Giunta ebbe la gentilezza di fare alla mia domanda, risulterebbe, contrariamente all'ultima asserzione dell'onorevole presidente, che l'ingegnere Mattei apparterrebbe a questa Camera precisamente come ufficiale superiore di mare ed in virtù della categoria sesta, contemplata nell'articolo 97 della legge elettorale.

Or bene, io ho mossa la mia domanda alla Commissione, perchè, a mio avviso, credeva importante di sapere per qual ragione l'onorevole Mattei era da noi considerato come ufficiale superiore di marina; se, cioè, era ritenuto come tale perchè ufficiale effettivo di marina, o in virtù del principio di assimilazione. Nelle regie patenti del 1816 havvi un articolo che riguarda l'ingegnere costruttore capo navale, ed ivi è detto che questi ha il grado di ufficiale.

Io mi appello al buon senso di chiunque mi ascolti, perchè legga con attenzione le patenti ora accennate, e mi dica se, a termini delle medesime, l'ingegnere costruttore capo navale non è considerato come un impiegato differente dai militari effettivi; e tanto è vero che, a tenore di quelle patenti, il costruttore navale è un impiegato civile solo con grado militare che è detto in calce di esse che, quanto alla giubilazione, l'ingegnere costruttore navale sarebbe stato collocato a riposo colle regole degl'impiegati civili.

Ora ciascuno vede che, se l'ingegnere costruttore navale dovesse considerarsi, in forza di quelle patenti, come militare effettivo, sarebbe stato assurdo l'applicargli nella questione importante della sua giubilazione una regola diversa da quella che si applica generalmente a tutti i militari effettivi.

E poi io aveva una ragione particolare per chiedere alla Giunta il motivo per cui l'ingegnere Mattei era classificato nella categoria sesta, perchè, se era considerato come militare effettivo, io aveva allora una regola da seguire intorno alla posizione in questa categoria, che può convenire a taluno dei deputati, i quali rivestono due qualità officiali, in virtù delle quali essi potrebbero appartenere ed alla categoria degl'impiegati civili ed a quella dei militari; ma, se valesse il principio di assimilazione, io vi dirò che il professore anziano dell'accademia militare, a termini della patente organica di quell'istituto, ha il grado di maggiore.

Se dunque, dico, valesse il principio di assimilazione, io sarei in diritto di domandare che chi siede in questo Parlamento colla qualità di professore anziano nell'istituto militare sia annoverato piuttosto nella categoria sesta che nella ottava; ma se invece sarà adottata la massima, che non debba prevalere, nel decidere la posizione dell'ingegnere Mattei, il principio sovra indicato, stimerò allora mio debito di soprassedere da tale domanda.

Io mi riassumo, e dico che ho fermo convincimento che i miei onorevoli colleghi vorranno applicare ai due deputati, i quali hanno il piacere in questo momento di sedere insieme nel Parlamento, lo stesso peso e la stessa misura.

Se dunque all'uno fosse valso il principio di assimilazione, ed all'ombra di questo avesse potuto essere ammesso nella Camera, io mi crederei in debito di pregare quest'onorevole Assemblea perchè siffatto principio fosse anche applicato all'altro, e così gli valesse l'onore di sedere come impiegato appartenente piuttosto alla sesta che all'ottava categoria.

CAPRIOLO, *relatore*. L'onorevole Chiò (a quanto pare) vuol sostenere che se la Camera ha ammesso il deputato Mattei, ingegnere capo delle costruzioni navali, pareggiandolo agli ufficiali superiori di marina, deve, per eguale ragione, ammettere esso onorevole Chiò, siccome professore all'accademia militare, perciocchè la qualità di professore all'accademia militare è pareggiata a quella di uffiziale superiore dell'esercito.

La Camera solo può sapere con sicurezza se essa abbia ammesso l'onorevole Mattei in virtù del principio di assimilazione, o no; quello solamente che si può conoscere si è che allora si parlò non solo di assimilazione di gradi, ma si disse ripetutamente che il signor Mattei era realmente ufficiale superiore, perchè sedeva nel Consiglio dell'ammiragliato, perchè aveva onorificenze pari all'ammiraglio, sedeva a tavola con lui, aveva dritto alla stessa subordinazione dai marinai.

Pertanto, se la Camera allora abbia voluto seguire il principio dell'assimilazione, nè io, nè la Commissione possiamo saperlo; la Camera col suo voto sola può dirlo.

PESCETTO. Io aveva domandata la parola unicamente per rettificare un fatto.

Gli onorevoli Chiò e Bertea hanno sostenuto la loro tesi all'appoggio della patente del 1816, se non erro, ed hanno asserito che essa assimila l'ingegnere delle costruzioni navali al grado militare.

Ma, signori, queste patenti non esistono più al giorno d'oggi. Il corpo di tali impiegati è fissato unicamente sul decreto del 1850.

In questo, all'art. 11, è dichiarato esplicitamente che gli ingegneri costruttori navali saranno considerati come impiegati civili.

Io non voglio che rettificare un fatto.

BERTEA. Anzi tutto debbo dire meno esatto quanto ha sostenuto l'onorevole Pescetto, che, cioè, la posizione dell'ingegnere costruttore in capo sia regolata unicamente dalla legge del 1850, poichè questa legge stabilisce così, inquantochè si riferisce alle patenti del 1816.

Tanto è vero che il quadro del corpo delle costruzioni navali è inserito come appendice alle patenti del 1816, e la dichiarazione che l'ingegnere costruttore in capo sia ufficiale è posta in asterisco alla relativa tabella annessa alle patenti del 1816.

La proposizione svolta dall'onorevole deputato Chiò è la stessa già stata svolta in questa Camera dall'onorevole deputato Mellana, il quale sosteneva appunto che l'ingegnere costruttore in capo fosse uffiziale solo di nome e non avesse grado effettivo. Ma noi sostenevamo che questo grado era effettivo, e dicevamo che, dal momento che l'ingegnere direttore era dichiarato ufficiale, non rimaneva che ad esaminare se fosse ufficiale superiore od ufficiale inferiore.

Ora, quale sarà il criterio per giudicare di questo grado? Noi abbiamo preso lo stipendio e l'abbiamo trovato eguale a quello di capitano di vascello, che valeva dire colonnello; abbiamo trovato che le onorificenze erano pari a quelle di capitano di vascello; che le indennità, che la sua posizione nei Consigli dell'ammiragliato erano perfettamente equivalenti a quella di capitano di vascello, o quanto meno di fregata: in ogni cosa trovavamo sempre che egli aveva le prerogative di ufficiale superiore, e quindi chiedevamo, come accoglieva la Camera, che venisse collocato nella categoria degli ufficiali superiori di mare.

È poi inesatto il dire che nella legge del 1850 si dichiari che l'ingegnere costruttore in capo è fra gl'impiegati civili. Quella legge ha unicamente dichiarato, all'articolo 11, che, in quanto alla pensione di ritiro, sarebbe stato assimilato agli impiegati civili. Questa eccezione veniva a confermare la regola generale, per cui doveva essere considerato come militare. Infatti, dal momento che era necessaria una disposizione precisa di legge per assimilarne in certi punti la condizione a quella degl'impiegati civili, appare evidentemente che nel resto era assimilato agl'impiegati militari. Sta però, come diceva l'onorevole Capriolo, che la Camera, nonostante le diverse ragioni addotte per combattere l'elezione, convalidò la medesima senza dichiarare esplicitamente quale fosse la ragione del suo giudicio.

GASTALDETTI. A me pare che l'attuale discussione non torni utile al fine che si propone l'onorevole Chiò; parmi che egli domandi una spiegazione che la Camera non dee fornire. Essa non può ritornare sopra un suo voto per ispiegare i motivi che la determinarono a darlo.

Desidera l'onorevole Chiò di sapere se l'ingegnere Mattei fu ammesso nel Parlamento o come ufficiale di marina, o per un principio di assimilazione, e desidera questa spiegazione per giovarsene quando l'ammessione dell'onorevole Mattei gli risulti determinata dall'essersi l'impiego di lui assimilato ad un impiego militare.

Ora potrà bensì l'onorevole Chiò, a difesa di una speciale elezione, addurre tutti gli argomenti che gli sembrino derivare da un precedente voto della Camera, ma non può, a mio avviso, così in astratto e per semplice modo di spiegazione domandare che gli si dichiarino i motivi di un voto. Credo quindi inutile il proseguire in questa discussione senza un caso preciso che debba essere risoluto.

CHIÒ. L'onorevole preopinante mi ha opposto d'aver voluto esigere che il Parlamento esternasse la sua opinione intorno alla vera ragione per la quale ammise in questo Consesso l'onorevole deputato Mattei. Io non ebbi mai in mente di aver diritto di sapere dai singoli deputati il motivo per il quale abbiano votato la convalidazione della nomina del signor Mattei; io mi sono soltanto permesso, in modo amichevole, di chiedere dalla gentilezza della Giunta uno schiarimento onde avere una norma da seguire intorno ad una mozione che avrebbe potuto essere o no opportuna.

Tale mozione, lo dirò francamente, era cotesta: il deputato Chiò, in qualità di professore dell'Università, potrebbe essere inscritto nella categoria ottava, e come professore anziano nell'istituto militare, nella sesta; ebbene, io me ne appello alla vostra franchezza, non è egli giusto che un deputato conosca, sino al punto che lo riguarda, le ragioni per cui la Giunta ha creduto d'inscrivere l'egregio signor Mattei nella sua categoria?

Io non intendo fare alcuna istanza: anche iscritto nella categoria ottava, vado esposto al pericolo dell'estrazione; io non temo questo rischio; io riguardo come un grande onore il sedere per la sesta volta in quest'aula; ma, quand'anche la sorte mi obbligasse ad abbandonare lo stallo che ho sempre occupato con grande amore pel mio paese, io non crederei di aver demeritato nè presso i miei elettori, nè presso i miei concittadini.

Ma io poteva senza dubbio sottoporre ai miei colleghi questa mia duplice posizione, in virtù della quale io poteva essere egualmente inscritto nella sesta e nella ottava categoria, lasciando a ciascheduno di voi l'emettere liberamente il suo giudizio.

PRESIDENTE. Io desidererei, per la chiarezza della discussione, che si facesse una proposta specifica.

TECCHIO. Io non credo che sia questo il momento di discutere sulla condizione dell'onorevole deputato Chiò.

Quando il signor presidente leggerà il nome di lui, e per avventura lo leggerà sotto la rubrica che s'intitola *Dell'istruzione pubblica*, sarà allora che si dovrà vedere se il medesimo non debba invece essere iscritto sotto quella del Ministero della guerra.

Quella è la vera sede di tale questione.

PRESIDENTE. Avverto l'onorevole deputato Tecchio che l'onorevole deputato Chiò non ha messo innanzi la sua persona, ma ha portato la questione sul cavaliere Mattei. È per ciò che gli domandava se era suo intendimento di proporre che l'onorevole deputato Mattei fosse collocato in un'altra categoria.

Debbo annunziare alla Camera che ricevo in questo momento una lettera del ministro dell'istruzione pubblica, che è del tenore seguente:

« Il ministro sottoscritto ha l'onore di annunziarle che, con decreto reale del 27 cadente maggio, il signor professore Bona è stato collocato a riposo in seguito a sua domanda. »

Questo servirà di avvertenza alla Camera, perchè il detto professore venga, come credo, cancellato dal novero degl'impiegati regii.

CAPRIOLO, *relatore.* Ma si vuole cancellare adesso?

PRESIDENTE. Domando se la Commissione intenda che egli debba ancora ritenersi quale impiegato, dopo che risulta da un documento ufficiale che egli ha cessato d'esserlo.

Del resto do al signor relatore facoltà di parlare per fare le osservazioni che stimerà opportune.

CAPRIOLO, *relatore.* Io non posso parlare a nome della Commissione, perchè non c'è modo di consultarla in questo momento.

La Commissione si potrebbe riservare di prendere poi le

sue determinazioni su questa questione, la quale mi sembra di qualche gravità.

PRESIDENTE. Faccia una proposta.

CAPRIOLO, *relatore*. Propongo che si sospenda di deliberare se l'onorevole professore Bona debba o no cancellarsi dall'elenco dei professori, sino a che la Commissione, esaminata la nuova condizione delle cose, non possa emettere il suo voto.

Io credo che si tratti di questione di qualche gravità: importa di determinare se, per pronunziarsi sull'eleggibilità, come tratterebbesi in questo caso, non si debba rimontare al giorno dell'elezione: in ogni modo non chiederebbesi che di sospendere sino a domani la chiesta determinazione relativa all'onorevole Bona.

PRESIDENTE. Allora s'invierà questo documento alla Commissione, perchè l'esamini e ne riferisca alla Camera nella seduta di domani.

Proseguo la lettura dei nomi:

Ministero dell'istruzione pubblica. — Alasia cavaliere Giuseppe, segretario generale.

Prima di inoltrarmi in questa categoria, devo dare la facoltà di parlare al signor Peruzzi, il quale credo intenda parlare sul complesso degl'impiegati che appartengono al Ministero dell'istruzione pubblica.

PERUZZI. Nel numero dei professori inscritti tra quelli che, a termini dell'alinea 2° dell'articolo 100 della legge elettorale, dovrebbero essere sottoposti al sorteggio, e fra quelli che vennero eletti posteriormente alle prime elezioni generali, mi è accaduto di vedere nomi d'uomini che, quantunque pregevolissimi per l'amore col quale coltivano la scienza, sono molto più conosciuti per la loro vita politica, e per avere cooperato allo svolgimento dell'impresa nazionale in Italia.

L'idea della probabilità della loro uscita dal Parlamento fu cagione in me di grandissimo dispiacere, e per quanto io non sia versato negli studi giuridici, mi sono fatto con alcuni amici ad esaminare se potessero eglino per avventura conservare la qualità di deputati e rimanere fra noi come nostri colleghi.

Ove per il conseguimento di tale scopo occorresse di oltrepassare anche di un solo il numero degl'impiegati che possono sedere in questa Camera, per massima stabilita dalla legge, io non mi adoprerei per la conservazione dei professori eccedenti il numero prescritto, comunque potesse dolermi il vederli allontanati dal Parlamento, giacchè ritengo che vi sia una ragione politica, per la quale con ragione venne indotto il legislatore a volere limitato il numero di quelli che possono avere dipendenza dal potere esecutivo.

Ma non è una ragione politica che ha dettata la disposizione più speciale, espressa dal 2° alinea dell'articolo 100, rispetto ai professori ed ai magistrati; evidentemente la ragione non è che di un ordine amministrativo, che riflette soltanto il buon andamento del servizio pubblico, al quale quei funzionari sono addetti. Questo risulta indubitato a chi esamina la legge colla scorta del buon senso. Inoltre questa mia interpretazione trova un appoggio nelle considerazioni che accompagnano nella relazione del Ministero la succitata disposizione.

Ivi si legge: « si è creduto ancora, affine d'ovviare all'inconveniente già lamentato, di dover limitare, riguardo agli impiegati nell'amministrazione della giustizia ed in quella del pubblico insegnamento, il numero di coloro che nelle categorie rispettive possano assumere contemporaneamente il mandato rappresentativo nel Parlamento. »

È dunque evidente che in questa speciale disposizione si è avuto di mira l'insegnamento quanto ai professori.

Io non discuterò la questione partendo da un punto di vista strettamente legale, cioè dal fatto del non essere il numero degli impiegati deputati giunto al massimo stabilito dalla legge, qual è, mi pare, 77, non ammontando essi, secondo la relazione, che al numero di circa 50. So che venne agitata da taluni la questione che, non essendo il numero degli impiegati deputati giunto al quinto del numero dei deputati che compongono la Camera, non si debba far luogo all'applicazione del secondo alinea dell'articolo 100. Io non sono abbastanza versato nelle materie giuridiche per discutere questa questione: forse altri deputati sosterranno l'accennata opinione, ed io desidero che sieno trionfanti per meglio raggiungere lo scopo che io mi propongo. Ma nell'animo mio si è radicata la convinzione che la Camera abbia modo di conservare nel suo seno i professori, senza violare lo spirito della disposizione legislativa, la quale ora è in discorso; ed invoco per brevi istanti l'attenzione della Camera su quest'argomento, poichè desidero di trasfondere nei miei colleghi una convinzione che in me è profondissima.

La legge del 20 novembre 1859 fu pubblicata quando il regno a cui si riferiva era composto soltanto del Piemonte e della Lombardia. Evidentemente, nello stabilire che il numero dei deputati impiegati non potesse eccedere il quinto, si ebbe una ragione politica; si disse: non vogliamo più che 52 deputati impiegati su 260 che compongono la Camera. Nello stabilire che all'ottavo soltanto di questo quinto potesse ammontare il numero dei professori, evidentemente il legislatore non ebbe in mira il numero dei deputati che avrebbero composto la Camera, inquantochè poco importa che fra i 52 impiegati i deputati professori siano sei, come porterebbe quella disposizione del secondo alinea dell'art. 100, o siano 10, o siano 12, inquantochè, di certo, nessuno contesterà che, fra gl'impiegati, i meno dipendenti dal potere esecutivo sono senza dubbio i professori ed i magistrati. A provar ciò non mi occorre spender parole, poichè stimo ne siate tutti persuasi.

Dunque, quando il legislatore stabiliva questa massima di sei, che espresse con una parte aliquota del numero degl'impiegati che potevano sedere nella Camera, evidentemente, mi pare, fissava questa parte aliquota come un modo di esprimersi; avrebbe potuto dire: non potranno essere più che 6; in vero disse: non potranno eccedere l'ottavo del quinto.

Ma, ove si cerchi la ragione della legge, di leggieri si farà palese che il legislatore dovette avere in mira il numero delle Università dello Stato, il numero delle cattedre, dalle quali si dettava l'insegnamento della scienza in quei centri di studi superiori. Ciò non disse; ma evidentemente deve essere stato questo uno degli elementi per cui si determinò a dettare quella disposizione.

Quanto a noi, che siamo qui non come giudici di un tribunale, i quali qualche volta devono dettare piangendo una sentenza, in quanto che vedono fatti e specie che il legislatore non ha saputo o non ha potuto prevedere, noi dobbiamo, senza disconoscere lo spirito della legge, non collo stretto criterio legale, ma col criterio di uomini politici risolvere la questione.

Ora mi permetterò di esaminare i fatti. Quando fu pubblicata la legge elettorale, le Università dello Stato erano cinque, e il numero dei professori era di 163. Vi era di più la Università di Sassari, la quale esisteva, e credo esista di fatto, ma doveva cessare la sua esistenza al termine del periodo dalla legge stabilito. Ammetto che le Università fossero sei e

che i professori sommassero a pressochè 200. La proporzione fra il numero dei professori che potevano essere deputati e il numero delle Università era di circa uno per Università; il numero dei professori di fronte alle cattedre era del tre per cento circa.

Io non sono autorizzato a dire che il legislatore avesse preveduto questo, e che avesse fatto il ragionamento che io sottopongo ora alla Camera; ma dichiaro schiettamente di credere che abbia press'a poco ragionato in questo modo.

Ora la legge del 20 novembre 1859 fu estesa alle nuove provincie dell'Emilia e della Toscana.

Evidentemente se, quando venne fatta la legge, lo Stato trovato si fosse nella condizione in cui ora si trova; se si fosse potuto procedere con quella maturità di consiglio colla quale si procedette nel fare la legge elettorale del 1859, molto probabilmente si sarebbe tenuto presente il numero maggiore delle cattedre e delle Università, inquantochè, quanto più cresce il numero delle Università, quanto più cresce il numero delle cattedre, senza che nella stessa proporzione cresca il numero dei professori deputati, diminuisce molto il timore di quelle diserzioni dall'insegnamento che la legge ha voluto evitare.

Ora, nelle provincie dell'Emilia e della Toscana il numero dei centri universitari è di 9, quello dei professori eccede il 300. Dico 9 centri universitari; e sono le Università di Parma, di Modena, di Ferrara, di Bologna, di Pisa, di Siena, l'Istituto superiore di Firenze, che anche dalla Camera fu considerato come universitario ed anche più che Università, ed infine le scuole universitarie di Piacenza e di Reggio, le quali dalla Camera stessa sono state equiparate alle Università, quando ha ammesso il professore Manfredi, che appunto siede in quelle scuole nel numero dei professori insegnanti.

Il numero dei professori insegnanti in quelle cattedre passa i 300; non so se sia di 304 o 305; ed il numero dei professori che possono esser deputati non crescerebbe che di tre, cioè di uno ogni tre Università, e dell'uno per ogni cento professori!

Ora mi si dirà: quello che voi dite sarebbe a proposito ove si trattasse di *gius* costituendo; ma, trattandosi qui di *gius* costituito, e di applicare la legge, non possiamo tener conto delle vostre osservazioni.

Questa risposta per parte di magistrati certamente mi chiuderebbe la bocca; ma, quando mi fosse fatta per parte della Camera dei deputati, la quale, nel verificare le elezioni, procede come giurì, e debbe tener conto dello spirito e dello scopo della legge, più che della sua lettera, io mi permetto di farle la seguente osservazione.

Quando la legge elettorale fu pubblicata nell'Emilia e nella Toscana, non era possibile il fare, come sarebbe stato conveniente, una disposizione transitoria per tener conto di questa circostanza di fatto.

Ben si sa che i Governi di quelle provincie non avevano alcuna autorità legislativa estensibile ad una legge, la quale non doveva essere applicata all'interno delle medesime, in quanto rimanevano Stati indipendenti, ma doveva esservi applicata quando fossero divenute provincie del nuovo regno.

Così pure è noto che nemmeno dal Re poteva procedersi a un provvedimento transitorio sulla materia di cui si discorre, perchè erano in lui cessati i pieni poteri, nè era adunato il Parlamento.

Ora mi pare che la Camera, tenendo conto non già di una disposizione legislativa precisa, ma della mancanza d'una disposizione legislativa transitoria, che non si trova in quel caso, potrebbe, omettendo ogni quistione di principii, ammettere puramente e semplicemente i professori. E ciò con tanto maggior ragione si potrebbe fare, inquantochè sta in fatto che i professori delle antiche provincie dello Stato sono in numero di sei; anzi, ora che è uscito dal numero il professore Bona, sarebbero soli cinque, cioè nel numero voluto dalla legge del 20 novembre, ed appartengono alle nuove provincie tutti gli altri deputati professori i quali sarebbero incontestabilmente colpiti dall'eccezione stabilita dalla legge.

Ora, avuto riguardo a queste sostanziali condizioni di fatto, che la legge non poteva prevedere, mi pare che la Camera possa convalidare l'elezione di questi professori.

E dirò di più: il precedente non è da temersi, in quanto che i precedenti a me fanno paura quando si riferiscono a fatti che vengono a verificarsi nell'andamento ordinario delle cose; ma, quando il precedente non può essere invocato se non che ove accadano altre annessioni, esponiamoci pure al rischio, per un tal caso, ad esser larghi, o signori, che ne avremo ben d'onde.

Le nuove provincie, non state per lo passato rette a libertà, sono nuove alla vita politica; non vi erano aperte tutte quelle carriere, per le quali gli uomini politici possono farsi conoscere; non vi era Parlamento, non Consigli comunali, non Consigli provinciali elettivi; non i gradi della guardia nazionale, che anch'essi fanno conoscere il cittadino; non vi era soprattutto la libera stampa; l'insegnamento stesso delle scienze, che attengono alla politica, vi era generalmente o tarpato o nullo.

Ora, o signori, in quelle provincie come possiamo conoscere gli individui? Non ne abbiamo potuto conoscere altri che quelli i quali sono o un resto del 1848 o esercenti professioni liberali, oppure si sono fatti conoscere nell'insegnamento o nella cultura delle scienze morali e politiche.

Signori, se guardano i professori che sono in questa Camera, vedranno uomini più politici che di scienza; essi sono certamente pregievolissimi per la scienza, e ne citerò alcuni senza far torto agli altri, de' quali ometterò i nomi per solo amore di brevità: fra di essi trovo un ministro nel Gabinetto del 3 aprile 1848 in Napoli, Paolo Emilio Imbriani; trovo il signor Ruggero Bonghi, che ho conosciuto, esule fin dal 1848; vi trovo i signori Regnoli, Torrigiani, ministri nell'Emilia; vi trovo, fra gli antichi deputati del 1848, il signor professore Vannucci, uomo egli pure conosciuto da tutti quelli che amano la libertà e la storia italiana. Costoro non furono presentati agli elettori come uomini di scienza, ma sono stati prescelti come uomini politici. Come si faceva non eleggere uomini che da 10 o 12 anni e più sono associati a tutti i dolori, a tutte le speranze dell'Italia?

Quanto a me, che ascrivo a gloria di essere stato unito a vari fra questi uomini egregi in quella poca operosità che ho mostrata per l'Italia, mi sentirei dolentissimo se non avessi almeno fatto un tentativo per trasfondere nei miei colleghi quella convinzione che è in me profondissima.

E notate, o signori, che i più di questi professori furono nominati dopo gli ultimi rivolgimenti, quando si trattava di instaurare l'insegnamento delle scienze attinenti alla politica; era naturale perciò che gli stessi uomini fossero designati e dagli elettori per il Parlamento, e dal Governo per l'insegnamento di quelle scienze che prima non si porgeva nelle nostre Università.

Per qualche tempo ci sarà un inconveniente, io non lo nego; ma sarà però molto minore di quello che vi sarebbe, privando la Camera del senno di questi uomini, i quali sedono su diversi banchi della medesima, e vi rappresentano

opinioni diverse; ciò che osservo per dimostrare che qui non si tratta di questione di partito.

Applicando strettamente la lettera della legge, vi sarebbe anche per altro canto il pericolo di lasciar deserte le cattedre; e dico schiettamente che mi spiacerebbe e l'una e l'altra cosa in questi momenti di transizioni, essendo savio partito il contentarsi del meglio senza cercare l'ottimo.

Osserverò poi infine che gli elettori dell'Emilia e della Toscana sono da un anno a questa parte continuamente chiamati ad esercitare il diritto elettorale; elezioni comunali, elezioni alle assemblee, plebisciti, elezioni di guardia nazionale, rinnovamento di queste ultime elezioni in molti collegi.

Signori, per quanto grande sia lo zelo di questi elettori, non li stanchiamo; noi dobbiamo cercare di far in modo che ciò non succeda pel bene del paese. Io pongo fine al mio discorso, forse troppo lungo, e dico che, ove si trattasse di violare la legge, certamente vedrei con dolore uscire dal Parlamento questi miei colleghi, ma non tenterò di trattenerveli.

Io credo però che in questo caso non siamo, come dicono i legali, *contra legem*, ma siamo *secundum legem*; noi siamo sopra un terreno extralegale, in un caso che la legge non ha preveduto.

In conseguenza ritengo che la Camera, valendosi della sua onnipotenza in questa materia, rettamente se ne varrebbe nel presente caso, non già per violare la legge, ma per conciliare lo spirito della legge stessa colle condizioni di fatto che il legislatore non poteva prevedere, per prendere delle disposizioni transitorie che nessuno poteva adottare, e per applicare un principio di equità e di grande convenienza politica.

PRESIDENTE. Cosicchè ella non fa proposta?

PERUZZI. No.

PRESIDENTE. Il deputato Pescetto ha facoltà di parlare per un fatto personale.

PESCETTO. L'onorevole deputato Bertea mi avrebbe tacciato di non aver citato.....

Voci. No! no! (*Rumori prolungati*)

Altre voci. La questione è già sciolta!

PESCETTO. È per un fatto personale.

PRESIDENTE. Mi pare che non vi era alcuna cosa di personale. Del resto, la controversia sopra quel punto è esaurita; nè si può più ritornare su di essa. E osservo ancora che era solo questione d'interpretazione di qualche articolo di legge o di regolamento.

CAPRIOLO, *relatore.* Chieggo facoltà di parlare.

Io credo che l'onorevole Peruzzi voglia che non si addivenga all'estrazione dei nomi dei professori, se non quando sia superato il numero degl'impiegati che si possono ammettere alla Camera, cioè che, se i professori possono star tutti entro quel numero, non si addivenga per essi loro ad estrazione alcuna.

PERUZZI. Sì! sì!

CAPRIOLO, *relatore.* Spiace sommamente a me ed alla Commissione di dover rispondere alle calde parole dell'onorevole Peruzzi coi freddi termini della legge. E che le spiaccia, la Commissione lo ha anche manifestato, non potrebbesi maggiormente, con quanto fece per ridurre, quanto meno fosse possibile, il numero dei professori che devono sedere nella Camera; essa fece veramente quanto stava in lei. Ma la legge è troppo chiara. L'alinea dell'articolo 100 dice che « gl'impiegati delle due categorie, magistrati e professori, non dovranno eccedere *mai* per ciascuna l'*ottavo* degl'impiegati che possono essere ammessi nella Camera. » E come se questo *mai* non bastasse ancora, aggiunge che, « quando il numero degl'impiegati di queste due categorie *sia superato*, si estrarrà a sorte il nome di quelli la cui elezione debb' essere annullata. »

L'onorevole Peruzzi si arrestava qui a parlare del *iure constituendo*, o quanto meno diceva che il legislatore non aveva previsti i casi che sono avvenuti dappoi; chè, se avesse previsto che si aumentava di tanto il numero delle Università, avrebbe assegnato una maggior parte ai professori. Io credo che l'onorevole Peruzzi s'inganni. Appunto perchè prevedeva queste nuove condizioni dello Stato, il legislatore non ha già assegnato ai professori un numero determinato di cinque o di sei, ma sì invece assegnava loro una parte *aliquota*, cioè l'*ottavo*; e poichè sono *otto* le categorie degl'impiegati ammessi alla Camera, è manifesto che, assegnando ai professori l'ottava parte, assegnava loro proprio la parte che, in ogni condizione di cose, poteva e doveva ad essi spettare; nè poteva fare altrimenti senza cadere in ingiustizia; perciocchè, se aumentarono i professori delle Università in conseguenza delle fatte annessioni, aumentarono pur anche gli altri funzionari ed impiegati. Nè per ammettere in maggior numero i professori, si poteva, giustamente, ridurre il numero dei seggi per gli altri impiegati.

Del resto, per quanto desiderio si possa avere di favorire alla classe dei professori, questo non può nè deve essere fatto a danno degli altri impiegati; perciò è stretta necessità l'attenersi rigorosamente alla disposizione dell'alinea dell'articolo 100, e non ammettere che la sola ottava parte, come sta quivi prescritto. Gl'impiegati eletti alle seconde votazioni a troppa ragione muoverebbero richiamo, qualora si presentassero alla Camera, e trovassero i loro seggi occupati dai professori a cui si fosse voluto favorire.

Pur troppo, pertanto, la Commissione non potrebbe assecondare i desiderii dell'onorevole Peruzzi.

PRESIDENTE. Continuerò la lettura fino al fine dell'elenco:

Alasia cavaliere Giuseppe, segretario generale.

Bona dottore Bartolommeo, professore di grammatica superiore e di greco (questo è sospeso).

Bonghi Ruggiero, professore di filosofia in Pavia.

Chiò cavaliere Felice, professore di fisica superiore in Torino.

Cipriani Emilio, professore *in aspettativa.*

Ercolani Giovanni Battista, professore di anatomia veterinaria in Torino.

Gherardi Silvestro, professore di fisica sperimentale in Torino.

Giorgini Giovanni Battista, professore di storia del dritto in Pisa.

Fioruzzi Carlo, professore di legislazione criminale in Piacenza.

Fabrizi Giovanni, professore di legislazione criminale in Pisa,

Imbriani Emilio, professore di diritto naturale in Pisa.

Mancini cavaliere Pasquale, professore di diritto internazionale in Torino.

Piroli Giuseppe, professore di legislazione criminale in Parma.

Regnoli Oreste, professore di Codice civile in Bologna.

Torrigiani Pietro, professore di economia in Parma (questi debbe porsi sotto il Ministero di finanze).

Carega Francesco, professore nell'instituto di perfezionamento in Firenze.

Coppino cavaliere Michele, membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione (questi non appartiene più alla classificazione dei professori).

Pateri cavaliere Filiberto, membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Sperino cavaliere Casimiro, membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Tomati cavaliere Cristoforo, membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Ministero di finanze. — Scialoia cavaliere Antonio, segretario generale.

Prima di riconoscere ed approvare in complesso il numero dei funzionari, si risolveranno le quistioni incidentali che la Camera ha creduto di rinviare alla Commissione.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione intorno all'accertamento del numero degli impiegati deputati;

2° Svolgimento della proposta di legge presentata dal deputato Mancini e da altri deputati per la sospensione di alcuni articoli della legge 13 novembre 1859 relativi alla soppressione dell'università di Sassari;

Discussione dei progetti di legge:

3° Spesa straordinaria sul bilancio 1860 dell'interno pel carcere centrale di Pallanza;

4° Maggiori spese e spese nuove sul bilancio 1859 e su quelli di anni precedenti;

5° Maggiore spesa sul bilancio 1860 per sussidi ad emigrati politici.

TORNATA DEL 2 GIUGNO 1860

PRESIDENZA LANZA.

SOMMARIO. *Omaggi.* = *Appello nominale.* = *Relazione sul disegno di legge per maggiori spese sul bilancio 1860 della marineria, per la riforma di una parte del materiale d'artiglieria.* = *Discussione per la presa in considerazione del disegno di legge del deputato Mancini, e di altri, per sospensione dell'Università di Sassari — Svolgimento del proponente — Considerazioni e assenso del ministro per l'istruzione pubblica — Opposizione del deputato Bonghi — Il deputato Capriolo domanda la chiusura, che è oppugnata dal deputato Asproni — Si chiude la discussione, e si prende in considerazione la proposta — Domanda, e deliberazione di urgenza.* = *Congedi.* = *Istanza del deputato Sella Gregorio per la presentazione di uno schema di legge concernente le Camere di commercio, e risposta affermativa del ministro per le finanze* = *Seguito della discussione per l'accertamento del numero dei deputati impiegati — Si tolgono i nomi dei deputati Castelli e Bona — Si stabilisce il numero dei deputati impiegati a cinquantatrè — Si estraggono a sorte, e cessano di essere deputati i professori Fabrizi, Ercolani, Torrigiani e Chiò.* = *Votazione ed approvazione dei disegni di legge per maggiori spese per il carcere di Pallanza, e aggiunte al bilancio generale 1859* = *Interpellanza del deputato Pareto sull'aumento della marineria, e spiegazioni del ministro di quel dicastero.* = *Votazione ed approvazione dei due articoli dello schema di legge per sussidi ad emigrati politici.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

CAVALLINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

PRESIDENTE. Il signor Carlo Ferri fa omaggio alla Camera di un suo poema intitolato *I Mondi*.

Questo poema sarà depositato alla biblioteca e ne sarà ringraziato l'autore.

La Camera non essendo ancora in numero, si farà l'appello nominale.

(Si fa l'appello nominale, dal quale risultano assenti i signori):

Agudio — Alasia — Albasio — Albicini — Aleardi — Alfieri — Alvigini — Ameglio — Anelli — Anguissola — Annoni — Antinori — Arconati-Visconti — Armelonghi — Audinot — Avesani, *in congedo* — Baino — Beccalossi — Belli, *in congedo* — Bertani — Bertini — Besana Alessandro — Besana Enrico — Bezzi — Biancheri — Bianchi Celestino — Blanc — Bo — Boccaccini — Boggio — Bolmida — Bonati — Bon-Compagni — Borella — Borsari — Boschi — Bravi, *in congedo* — Brignone — Cadorna, *in congedo* — Cagnoli — Cairoli — Campori — Canestrini — Cantelli — Carbonieri — Carega — Carpi — Casaretto — Cassinis — Castellani-Fantoni — Castelli Demetrio — Castelli Luigi — Castiglioni — Cattaneo — Cavaleri — Cavour Camillo — Challend — Chapperon — Chenal — Chiapusso — Cialdini — Cini — Cipriani — Collacchioni — Corsi — Cosenz — Cossilla — Costamezzana — Cucchiari — Cuzzetti — D'Ancona — D'Aste — De Amicis — Deandreis — De Boigne — Degiorgi — De Martinel — Depretis — Ercolani — Farini — Ferracciu — Ferrari — Finzi — Fioruzzi, *in congedo* — Fontanelli — Frapolli — Gastaldetti — Gazzoletti — Genero — Gherardi — Ginet — Giorgini — Girod — Giustinian — Gorini — Grat-